

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 21 aprile 2023, n. 20

Disciplina del sistema culturale regionale.

(GU n.4 del 3-2-2024)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo -
Ordinario n. 17 del 26 aprile 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Atto di promulgazione n. 20

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 86/2 del 21 marzo 2023;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

Legge regionale 21 aprile 2023, n. 20.

Disciplina del sistema culturale regionale.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: Marsilio

Disciplina del sistema culturale regionale

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Principi, finalita'

Art. 1.

Principi e campo d'applicazione

1. La regione riconosce e considera la cultura, in tutti i suoi
aspetti, generi e manifestazioni, come valore essenziale e strumento
fondamentale di crescita umana, di libera espressione, mezzo di
promozione ed educazione sociale, di comunicazione, di insostituibile
valore sociale e formativo, di coesione sociale e inclusione, e quale
fattore di sviluppo economico e sociale del territorio e delle
comunita' che lo abitano.

2. La regione, nel quadro dei principi stabiliti dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio) e dal comma 1, disciplina con la presente legge il proprio
patrimonio culturale, materiale e immateriale nonche' le attivita'
culturali e di spettacolo.

3. Ai fini della fruizione e valorizzazione dei propri beni

culturali la presente legge disciplina i luoghi e gli istituti della cultura come intesi dall'art. 101 del decreto legislativo n. 42/2004, appartenenti all'amministrazione regionale nonché quelli appartenenti agli enti locali o comunque di interesse locale abruzzese.

Art. 2.

Finalita'

1. Nel rispetto degli articoli 117 e 118 della Costituzione e nel quadro di quanto stabilito dagli articoli 7 e 112 del decreto legislativo n. 42/2004, la regione persegue le seguenti finalita':

a) promuove la conservazione, lo studio, la salvaguardia e la valorizzazione dei propri beni, culturali individuati nel rispetto dell'art. 10 del decreto legislativo n. 42/2004 nonché dei luoghi e degli istituti culturali abruzzesi, definiti ai sensi all'art. 101 del decreto legislativo n. 42/2004 in ragione della loro funzione educativa e sociale, in particolare se in collaborazione tra gli stessi, con lo Stato e con le universita', al fine del raggiungimento della migliore promozione culturale;

b) incentiva e sostiene la progettualita' integrata a livello territoriale, all'interno di processi che valorizzino la corresponsabilita' anche finanziaria dei soggetti coinvolti;

c) promuove le forme di aggregazione anche tra soggetti diversi e di integrazione tra beni e attivita' culturali, finalizzate alla sostenibilita' economica delle gestioni e alla qualita' dei servizi, anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato;

d) promuove lo sviluppo di servizi e di attivita' collaterali, purché riferiti al patrimonio culturale e in particolare attraverso interventi diretti o convenzioni e accordi con lo Stato, enti pubblici, privati e associazioni;

e) sostiene le espressioni della creativita' e del talento, in particolare delle nuove generazioni;

f) promuove lo sviluppo della multiculturalita' e del dialogo fra culture;

g) promuove la realizzazione di progetti e azioni favorendone il radicamento nelle aree meno servite al fine di una equilibrata distribuzione nel territorio regionale;

h) favorisce e sostiene la creazione o l'implementazione di progetti sulle applicazioni tecnologiche ai beni culturali;

i) promuove la costituzione di banche dati, la messa in rete delle notizie relative ai beni culturali e la loro valorizzazione attraverso la diffusione delle informazioni con i diversi mezzi di comunicazione;

j) favorisce la diffusione e la formazione della cultura digitale e dell'innovazione;

k) promuove la diffusione del libro e della promozione della lettura nei diversi supporti cartacei e digitali per tutte le fasce di utenza, incentivandone l'operare in forma di sistemi territoriali e con tutti i soggetti della filiera del libro;

l) garantisce l'accessibilita' alla fruizione dei beni e delle attivita' culturali da parte delle persone affette da disabilita' fisiche, sensoriali, cognitive e mentali;

m) favorisce lo sviluppo dell'attivita' cinematografica e audiovisiva, di produzione, post-produzione, distribuzione, promozione ed esercizio, in relazione alle esigenze dei cittadini, al mercato e allo sviluppo del territorio;

n) promuove, in concorso con gli enti locali e il Ministero della cultura, l'autonomia e lo sviluppo degli istituti culturali e dei relativi servizi e attivita', con particolare riguardo all'organizzazione bibliotecaria, archivistica e all'organizzazione museale;

o) riconosce, sostiene, valorizza e promuove le attivita' cinematografiche, audiovisive e multimediali, quali forme di libera manifestazione del pensiero e di espressione artistica in grado di contribuire alla valorizzazione e allo sviluppo culturale, economico e sociale del territorio, in armonia con i principi stabiliti in materia dalle norme internazionali ed europee e dagli articoli 9, 21

e 33 della Costituzione;

p) riconosce particolare rilevanza al patrimonio culturale appartenente alle confessioni religiose firmatarie di intese con la Repubblica italiana od a privati, promuovendo apposite intese per la valorizzazione dei medesimi beni;

q) riconosce la trasversalita' della cultura e la necessita' di coordinare politiche e strumenti di azione intersettoriali per favorirne gli effetti positivi sulle dinamiche di sviluppo sociale e individuale.

2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, la regione si avvale dell'istituto di cui all'art. 18 con funzioni consultive, da istituire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Definizioni

1. Ferme restando le definizioni contenute nel decreto legislativo n. 42/2004, ai fini della presente legge si intende per:

a) patrimonio culturale immateriale: nel rispetto della definizione dell'art. 2 della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167: le pratiche, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, le abilita' - nonche' gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali ad essi associati - che comunita', gruppi e, in alcuni casi, individui riconoscono come parte del loro patrimonio culturale; questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, e' costantemente ricreato da comunita' e gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia, e fornisce loro un senso di identita' e continuita', promuovendo cosi' il rispetto per la diversita' culturale e la creativita' umana;

b) attivita' culturali: nel rispetto dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 651/2014 GBER, gli eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre e altre attivita' culturali analoghe; le attivita' di educazione culturale e artistica o di sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversita' delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie; le attivita' di scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni.

Capo II

Funzioni della Regione Abruzzo, degli enti locali e degli altri organismi

Art. 4.

Funzioni della regione

1. La regione esercita la funzione di programmazione, indirizzo e sostegno della conservazione e di valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, digitale e del paesaggio nonche' delle attivita' culturali e dello spettacolo, anche attraverso l'armonizzazione ed il coordinamento di risorse, programmi e progetti con i differenti livelli istituzionali, previa intesa o accordo.

2. La regione tiene conto delle istanze emergenti dai territori ed informa la propria attivita' a criteri di sussidiarieta' verticale e orizzontale oltre che di trasparenza nell'utilizzo delle risorse.

3. In particolare, la regione:

a) definisce gli ambiti e le prioritita' di intervento in campo culturale in relazione al quadro finanziario pluriennale e gli strumenti specifici di intervento all'interno del Programma triennale dei beni e delle attivita' culturali di cui all'art. 8;

b) coopera, nell'ottica di interventi ispirati al principio di

sussidiarietà', con tutti i livelli istituzionali e con le università', previe intese o accordi, nonché con i soggetti operatori del settore per il miglioramento e lo sviluppo del sistema culturale regionale, per la sua promozione e valorizzazione sia in ambito regionale, che nazionale e internazionale;

c) attua propri progetti culturali, opera in regime di partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale, favorisce la programmazione negoziata tramite il ricorso alla sottoscrizione di convenzioni e di accordi;

d) promuove l'applicazione degli standard previsti per i musei regionali, in base al decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale) al fine di elevare il livello delle prestazioni di servizio delle istituzioni culturali;

e) opera per la realizzazione di sistemi, reti, centri servizi, che si qualificano come infrastrutture del territorio e delle sue espressioni culturali;

f) esercita i poteri, le funzioni e le competenze ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo n. 42/2004;

g) promuove e valorizza i siti di archeologia industriale, ossia l'insieme dei beni immateriali e materiali presenti sul territorio regionale non più utilizzati per il processo produttivo e che rappresentano la storia del lavoro e della cultura industriale;

h) favorisce l'avvio di interventi mirati al miglioramento delle condizioni di conservazione dei beni e dei relativi contesti, anche con riferimento al rispetto della normativa in materia di sicurezza ed accessibilità';

i) promuove e valorizza i siti minerari ed estrattivi dismessi, le cave di pietra e le fornaci storiche;

j) assicura e sostiene la conservazione del patrimonio culturale prevista dal decreto legislativo n. 42/2004, promuovendo, in particolare, la conclusione di intese con gli organi statali competenti per la conservazione programmata del patrimonio culturale, la protezione, la manutenzione, il recupero, il restauro e la prevenzione dei rischi;

k) esercita, nel rispetto del principio di autonomia degli enti locali e delle competenze statali, le funzioni di indirizzo e programmazione in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali degli enti locali o ad essi affidati;

l) promuove la valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'art. 101 del decreto legislativo n. 42/2004, come centri di azione culturale e sociale, anche in forma coordinata con le misure di sostegno alle attività della cultura e dello spettacolo, garantendo la piena ed effettiva fruizione pubblica degli stessi, nonché assicurando che vengano adibiti a usi compatibili con il loro carattere storico o artistico e con le loro finalità', in modo da non arrecare alcun pregiudizio alla loro conservazione;

m) promuove la formazione specialistica e l'aggiornamento degli operatori degli istituti culturali, non ricompresi nelle figure professionali indicate dall'art. 9-bis del decreto legislativo n. 42/2004;

n) promuove il raccordo delle politiche del settore con quelle relative a istruzione e formazione, occupazione, turismo, ambiente e territorio, riqualificazione urbana, per lo sviluppo economico e sociale della Regione Abruzzo;

o) promuove il coordinamento e l'integrazione delle politiche di governo del territorio e di tutela del paesaggio con le iniziative e gli interventi sui beni culturali;

p) promuove l'accessibilità sensoriale e cognitiva al patrimonio culturale, anche in ottemperanza agli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU per un nuovo sviluppo sostenibile;

q) sostiene lo sviluppo dell'imprenditoria culturale;

r) coordina, anche attraverso iniziative specifiche, la rilevazione dei dati sugli istituti culturali, i loro servizi e attività', nonché sulla relativa utenza;

s) potenzia la creazione di servizi di informazione, comunicazione e documentazione, finalizzati alla promozione del patrimonio culturale, che favoriscano il libero e diffuso accesso

alla conoscenza e alla cultura, anche utilizzando tecnologie innovative;

t) assegna e concede contributi per sostenere la realizzazione di progetti per obiettivi specifici presentati dai comuni o dalle unioni di comuni, costituite ai sensi di legge, nel caso in cui le funzioni in materia di promozione culturale siano esercitate in forma associata;

u) cura lo sviluppo e l'inserimento delle attivita' e dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura nel contesto internazionale, favorendo la collaborazione e la cooperazione, la circolazione delle persone e delle idee e gli scambi professionali;

v) assicura il potenziamento dei servizi bibliotecari ed archivistici di propria competenza promuovendone l'integrazione anche con i servizi museali ed il coordinamento ai fini della loro valorizzazione ed efficace, efficiente ed economica gestione.

Art. 5.

Funzioni dei comuni

1. I comuni concorrono all'attuazione delle finalita' della presente legge attraverso l'organizzazione e l'apertura al pubblico di servizi informativi integrati rispetto ai beni culturali presenti sul proprio territorio al fine di garantire la migliore fruizione e una piu' capillare documentazione sugli stessi.

2. In particolare, i comuni:

a) provvedono alla istituzione e alla gestione dei luoghi e istituti culturali, gia' loro appartenenti o affidati per effetto della normativa vigente; ne approvano i regolamenti e le carte dei servizi, promuovendone l'autonomia gestionale e ricercando, al fine del raggiungimento della miglior economia ed efficienza, eventuali partecipazioni o intese con forme giuridiche consortili o mediante fondazioni, onde promuovere e valorizzare i patrimoni di propria appartenenza ed anche per la promozione turistica del proprio territorio;

b) provvedono al recepimento del Programma triennale regionale di cui all'art. 8 nella parte che attiene al proprio territorio;

c) si impegnano, in applicazione del principio della leale collaborazione, a fornire al Sistema informativo regionale tutte le informazioni necessarie per una completa e corretta formazione dell'inventario regionale dei beni culturali presenti sul territorio abruzzese;

d) provvedono, anche attraverso gli strumenti urbanistici e di programmazione e attuazione, con il concorso dell'Osservatorio regionale per i beni culturali e con la direzione regionale del Ministero della cultura, all'individuazione, salvaguardia e valorizzazione dei beni artistici e culturali del proprio territorio;

e) promuovono, anche in forma associata, le iniziative rivolte alla valorizzazione e promozione del proprio patrimonio museale, archivistico e bibliotecario, cosi' da consentire la maggiore fruizione possibile da parte della comunita';

f) provvedono, singolarmente o in maniera associata, alla gestione ed alla valorizzazione delle attivita' e dei servizi relativi agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui hanno titolarita' o loro affidati, favorendo la partecipazione di istituzioni, centri e associazioni culturali operanti sul territorio;

g) curano la conservazione degli istituti e dei luoghi di cultura di loro titolarita' o loro affidati, anche attraverso la realizzazione, per le aree e i parchi archeologici ed i complessi monumentali, di interventi di prevenzione, manutenzione e restauro, secondo metodologie concordate con la regione e con gli organi statali competenti;

h) effettuano la rilevazione dei dati inerenti la consistenza, i servizi, l'utenza e l'attivita' dei propri istituti;

i) stipulano, d'intesa con la regione, accordi di valorizzazione sub-regionali ed i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale previsti dall'art. 112, comma 4 del decreto legislativo n. 42/2004.

3. I comuni perseguono l'integrazione delle risorse ed il

potenziamento della cooperazione culturale, attraverso la sottoscrizione di accordi di programma o la stipula di convenzioni. Inoltre approvano specifiche iniziative ai fini della promozione turistica dei beni culturali del proprio territorio.

4. Al fine di perseguire i propri compiti istituzionali in materia, i comuni, singolarmente od in forma associata, possono costituire consulte locali per la cultura, formate da esperti in materia e da membri delle associazioni di volontariato del settore. La partecipazione a tali consulte e' a titolo gratuito e non comporta il riconoscimento di alcun rimborso spese.

5. Le consulte di cui al comma 4 svolgono le seguenti attivita':

a) assumono iniziative volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale locale di propria competenza;

b) possono formulare osservazioni e proposte alla regione sulle materie di cui alla presente legge ed afferenti ai territori di loro competenza;

c) forniscono alla regione la documentazione concernente le peculiarita' del patrimonio culturale presente sui territori di loro competenza.

Art. 6.

Funzioni specifiche della regione in materia di biblioteche,
archivi storici, musei e beni culturali

1. La regione esercita, nel rispetto del principio di autonomia degli enti locali e delle competenze statali, le funzioni di indirizzo e programmazione in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali degli enti locali o ad essi affidati.

2. La regione e gli enti pubblici territoriali operano d'intesa e in accordo con i titolari dei musei e delle raccolte museali, degli archivi e delle biblioteche e dei beni culturali insistenti sul territorio, mediante azioni coordinate, distinte e complementari.

Art. 7.

Partecipazione di soggetti pubblici e privati
al Sistema regionale integrato dei beni e delle attivita' culturali

1. La regione opera congiuntamente con gli enti locali, promuove e favorisce intese con lo Stato e con soggetti pubblici e privati, ivi comprese le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarieta', al fine di creare un sistema regionale integrato dei beni e delle attivita' culturali.

2. La regione prevede la partecipazione dei soggetti privati a forme di valorizzazione e gestione dei beni culturali, assicurando il rispetto del principio di imparzialita' e delle norme a tutela della concorrenza, al fine di favorire la creazione di reti di cooperazione tra istituzioni e soggetti privati.

3. Nell'ambito del Sistema regionale integrato dei beni e delle attivita' culturali viene promossa e incentivata la formazione di reti e sistemi territoriali. Le reti e i sistemi territoriali sviluppano e valorizzano le relazioni tra istituti e luoghi della cultura e territori di riferimento.

Capo III

Strumenti di programmazione e governance

Art. 8.

Programma triennale dei beni e delle attivita' culturali

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, sentiti i tavoli tecnici di cui all'art. 11 e tenendo conto dei dati di monitoraggio forniti dall'osservatorio di cui all'art. 16, approva il Programma triennale degli interventi della regione in materia di patrimonio culturale, materiale e immateriale, nonche' delle

attività culturali e dello spettacolo (di seguito programma triennale).

2. Il programma triennale è uno strumento di programmazione che stabilisce gli indirizzi strategici della politica culturale regionale coerentemente con le finalità e i principi della presente legge, individuando le linee guida d'intervento per l'organizzazione delle attività e la realizzazione delle iniziative.

3. Il programma triennale individua:

- a) gli obiettivi;
- b) le priorità strategiche;
- c) le linee guida di intervento per l'organizzazione delle attività culturali;
- d) le modalità di realizzazione delle iniziative previste nella presente legge regionale.

4. Il programma triennale tiene conto sia degli aspetti di conservazione e tutela, sia della fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché della promozione delle attività culturali e dello spettacolo.

5. Il programma triennale dei beni e delle attività culturali è definito nel contesto degli atti di programmazione e pianificazione dello sviluppo regionale, nonché dei documenti regionali di programmazione economico-finanziaria e in particolare con i bilanci di previsione finanziari.

6. Il programma triennale contiene, altresì:

- a) una relazione introduttiva sullo stato della cultura in Abruzzo in relazione agli altri settori di programmazione, al contesto nazionale e internazionale;
- b) le linee di intervento, gli obiettivi e le priorità relativi alla programmazione regionale;
- c) le linee di indirizzo e le priorità per l'impiego delle risorse finanziarie da destinare ai diversi settori di intervento;
- d) la tipologia dei soggetti destinatari degli interventi in esso individuati e le corrispondenti modalità di accesso;
- e) le linee programmatiche e gli obiettivi da realizzare per l'organizzazione archivistica, bibliotecaria e museale;
- f) le percentuali di ripartizione delle risorse regionali per l'organizzazione bibliotecaria, archivistica e museale;
- g) i criteri e le priorità per la destinazione delle risorse, nonché gli interventi da incentivare;
- h) i parametri per valutare i risultati dell'intervento regionale.

7. Il programma triennale definisce le procedure, ispirate ai principi di pubblicità e trasparenza, per la selezione dei progetti e delle richieste di finanziamento sulla base dei seguenti criteri preferenziali:

- a) la qualità, l'innovatività e lo stato di avanzamento della progettazione;
- b) il livello di integrazione con i piani ed i programmi coerenti con le finalità e i principi di cui agli articoli 1 e 2, nonché con gli interventi, le attività e le iniziative previste dalla presente legge;
- c) la sostenibilità nella fase di gestione degli interventi garantita anche da adeguate strutture organizzative e competenze professionali;
- d) l'utilità sociale in relazione alla fruizione.

8. Il programma triennale ha efficacia fino all'approvazione del successivo.

Art. 9.

Piani integrati di valorizzazione e gestione

1. Con l'adozione di specifici piani integrati di valorizzazione e gestione, la regione promuove la progettualità locale in forme integrate, multisettoriali e multiattoriali, che richiedono il coordinamento tra soggetti pubblici e privati.

2. I piani integrati di valorizzazione e gestione sono finalizzati all'attuazione di specifici interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, tenuto conto del contesto territoriale.

3. I piani integrati di valorizzazione e gestione favoriscono lo sviluppo del sistema produttivo, nonché l'individuazione di forme evolute di gestione delle risorse ambientali e culturali a livello territoriale.

4. Nell'ambito dei piani integrati di valorizzazione e gestione, le forme di gestione partecipata e condivisa svolgono un ruolo prioritario, facendo ricorso a tutti gli strumenti consensuali idonei a:

a) garantire rapporti di collaborazione e partenariato tra soggetti attuatori pubblici e privati;

b) corresponsabilizzare i diversi enti pubblici interessati.

5. Nella definizione del contenuto dei piani integrati di valorizzazione e gestione, la regione persegue:

a) l'integrazione fra beni e attività culturali, patrimonio ambientale e servizi sociali;

b) la più ampia partecipazione dei soggetti, pubblici e privati, portatori di conoscenze, valori e interessi;

c) la razionalizzazione dell'offerta del patrimonio pubblico sul territorio;

d) la gestione attraverso un piano operativo idoneo a rendere pienamente fruibili i beni e a integrarli in un unico sistema territoriale di offerta.

6. Il contenuto dei piani integrati di valorizzazione e gestione è definito sulla base di proposte di valorizzazione e gestione integrata presentate dai partenariati territoriali interessati nell'ambito di una procedura valutativo-negoziabile tra la Regione Abruzzo e i partenariati stessi, secondo criteri e modalità previsti dagli strumenti di programmazione regionale.

7. I piani integrati di valorizzazione e gestione indicano:

a) gli obiettivi generali e specifici della conoscenza, ricerca, tutela e valorizzazione che si intende perseguire in modo congiunto;

b) gli ambiti territoriali interessati e i beni culturali pubblici ed eventualmente privati coinvolti, oggetto di interventi di tutela, valorizzazione, gestione e fruizione;

c) l'organizzazione, i livelli di responsabilità e le modalità di gestione in forma partecipata;

d) le attività e i compiti dei singoli sottoscrittori della proposta di valorizzazione di cui al comma 2;

e) le risorse finanziarie, con la ripartizione delle stesse tra i singoli sottoscrittori della proposta;

f) gli strumenti di monitoraggio e valutazione.

Art. 10.

Accordi di valorizzazione e piani strategici di sviluppo culturale

1. In conformità con quanto previsto dagli articoli 5, 102 e 112 del decreto legislativo n. 42/2004, la regione promuove accordi di valorizzazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, con altre amministrazioni statali e altri enti pubblici territoriali, nonché con i privati interessati.

2. Gli accordi di valorizzazione garantiscono forme di cooperazione fra gli enti per la definizione condivisa di strategie e obiettivi, la valorizzazione integrata dei beni localizzati sul territorio di appartenenza dello Stato, della regione e degli enti locali, il rafforzamento delle relazioni con il paesaggio e con i beni ambientali nonché con il sistema infrastrutturale e produttivo di riferimento.

3. Ai fini di una più efficace attuazione degli accordi di valorizzazione, la regione adotta strumenti di indirizzo, monitoraggio e valutazione.

4. Gli accordi di valorizzazione favoriscono la partecipazione di soggetti privati, con o senza scopo di lucro e in particolare di quelli proprietari o gestori dei beni culturali, ai quali possono essere affidati, altresì, la promozione e l'elaborazione della proposta strategica, oltre che la sua attuazione.

5. La regione promuove, altresì, l'elaborazione di piani strategici di sviluppo culturale di cui all'art. 112, comma 4 del

decreto legislativo n. 42/2004, in coerenza con i principi e le finalita' di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 11.

Tavoli tecnici della cultura

1. Al fine di garantire sistemi diffusi di partecipazione e rappresentanza dei singoli comparti culturali, sono istituiti i tavoli tecnici della cultura quale sede di consultazione, confronto e approfondimento tecnico-scientifico con i soggetti pubblici e privati, singoli, associati o loro rappresentanze, operanti nel comparto culturale.

2. Gli ambiti tematici dei tavoli sono cosi' di seguito individuati:

- a) biblioteche, archivi, centri di documentazione, istituti culturali;
- b) musei, aree e parchi archeologici, ville e dimore storiche;
- c) arte contemporanea, cinema, fotografia;
- d) patrimonio immateriale e demoetnoantropologico e programmi UNESCO;
- e) itinerari e parchi culturali;
- f) spettacolo dal vivo.

3. Con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sono definite la composizione, i compiti e le modalita' operative dei tavoli tecnici, nonche' di partecipazione alla redazione del programma triennale di cui all'art. 8.

4. Nella composizione di ogni tavolo e' garantita una rappresentanza della commissione consiliare competente in materia di cultura.

5. La partecipazione al tavolo o ai tavoli della cultura avviene senza oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12.

Ulteriori strumenti di intervento

1. Per il conseguimento dei principi e delle finalita' di cui agli articoli 1 e 2 e per la realizzazione degli interventi, delle attivita' e delle iniziative previste dalla presente legge, la regione opera anche attraverso uno o piu' dei seguenti strumenti:

- a) programmazione e realizzazione diretta;
- b) programmazione e realizzazione in partenariato mediante il ricorso a intese istituzionali e accordi di programma con altre pubbliche amministrazioni;
- c) partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale;
- d) sottoscrizione di convenzioni e di accordi con soggetti pubblici e privati sulla base dei requisiti e dei criteri indicati dal programma triennale;
- e) promozione di reti e sistemi anche attraverso programmi territoriali o tematici della cultura, che prevedono la partecipazione di soggetti pubblici e privati;
- f) promozione o adesione a iniziative e campagne di promozione che prevedono un attivo coinvolgimento e mobilitazione del territorio su specifici temi e obiettivi di rilevante rilievo culturale e sociale;
- g) sostegno, attraverso l'assegnazione di contributi a favore dell'ente terzo organizzatore e realizzatore, anche in forma di associazione di rappresentanza di categorie di soggetti culturali;
- h) sostegno alle imprese culturali, attraverso l'assegnazione di contributi in conto capitale e di contributi in conto interessi, l'attivazione di fondi di garanzia, di fondi rotativi, di altri strumenti di ingegneria finanziaria.

2. La giunta regionale, con proprio atto, individua:

- a) le modalita' per la gestione degli interventi di cui alla presente legge;
- b) gli ambiti che necessitano di un'attivita' specialistica

consultiva e di supporto tecnico alle le strutture regionali e istituisce apposito comitato tecnico, di cui definisce la composizione, i compiti e le modalita' operative; la partecipazione al comitato tecnico e' gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese ai soggetti esperti esterni all'amministrazione regionale;

c) gli strumenti necessari per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi e l'impatto delle politiche culturali nel medio e lungo periodo, nonche' per migliorarne gli strumenti attuativi;

d) gli ambiti e le modalita' di ricorso al volontariato, garantendo la sua funzione di supporto e non sostitutiva rispetto alle professionalita' riconosciute nei diversi ambiti di attivita'.

Art. 13.

Valorizzazione della progettualita' nel settore dei beni culturali

1. Per la realizzazione coordinata e coerente di quanto stabilito nella presente legge la regione valorizza la progettualita' in ambito culturale.

2. Al fine di adottare procedure, ispirate ai principi di pubblicita' e trasparenza, per la selezione dei progetti e delle richieste di finanziamento si stabiliscono i seguenti criteri progettuali:

a) qualita', innovativita' e stato di avanzamento della progettazione;

b) sostenibilita' nella fase di gestione degli interventi garantita anche da adeguate strutture organizzative e competenze professionali;

c) utilita' sociale in relazione alla fruizione;

d) integrazione fra beni e attivita' culturali, patrimonio ambientale e valorizzazione turistica;

e) modalita' di comunicazione degli interventi;

f) continuita' temporale di azione sul territorio.

3. Nell'ambito della progettualita' nel settore dei Beni culturali acquisiscono priorita' le forme di gestione partecipata e condivisa attraverso l'utilizzazione di strumenti idonei a garantire rapporti di collaborazione e partenariato tra soggetti attuatori pubblici e privati e a corresponsabilizzare i diversi enti pubblici interessati.

Art. 14.

Consulte locali

1. La regione, in coerenza con gli articoli 11 e 12 della Convenzione di Faro del 27 ottobre 2005 ratificata con la legge 1° ottobre 2020, n. 133, promuove e favorisce la piu' ampia partecipazione dei cittadini ai procedimenti di pianificazione e programmazione relativi al patrimonio culturale, forme di cooperazione interistituzionale e di consultazione dei soggetti operanti nel settore dei beni e delle attivita' culturali.

2. Per le finalita' di cui alla presente legge, i comuni, anche in forma associata, possono costituire consulte locali per la cultura, formate da esperti in materia e da membri delle associazioni di volontariato del settore.

3. Le consulte di cui al comma 2:

a) assumono iniziative tese a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale locale di propria competenza;

b) possono formulare osservazioni e proposte alla regione sulle materie di cui alla presente legge;

c) forniscono alla regione documentazione concernente le peculiarita' del patrimonio culturale presente sul territorio di competenza;

d) possono collaborare ai tavoli tecnici della cultura di cui all'art. 11.

4. La partecipazione alle consulte e' a titolo gratuito.

Art. 15.

Cooperazione istituzionale e forme di consultazione

1. La regione promuove intese o accordi con soggetti pubblici o privati per l'attuazione e gli interventi previsti dalla presente legge, anche in esecuzione della pianificazione del programma triennale.

2. La regione promuove forme di consultazione e coordinamento con lo Stato, le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura, la direzione scolastica regionale e le autonomie scolastiche, associazioni operanti nel settore, istituti di ricerca, di studio e di documentazione operanti in ambito regionale ed extraregionale, al fine di:

- a) individuare progetti di interesse comune;
- b) razionalizzare gli interventi e favorire l'uso integrato del patrimonio culturale e delle risorse finanziarie;
- c) individuare gli ambiti di collaborazione, i progetti di comune interesse;
- d) armonizzare gli interventi e ottimizzare l'uso delle risorse;
- e) realizzare forme permanenti di concertazione con le fondazioni bancarie, di cui all'art. 121 del decreto legislativo n. 42/2004, al fine di raccordare e ottimizzare la programmazione delle risorse;
- f) cooperare con la Conferenza episcopale abruzzese e con le autorità delle altre confessioni religiose, stipulando specifiche intese finalizzate alla valorizzazione ed alla fruizione dei beni culturali di interesse religioso di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 42/2004, nel rispetto della peculiare funzione di tali beni, anche attraverso l'istituzione di commissioni paritetiche per la definizione dei relativi programmi e progetti;
- g) sottoscrivere specifici atti di intesa e stipulare accordi con lo Stato e con enti pubblici territoriali, al fine di accrescere il livello di integrazione nell'esercizio delle funzioni concernenti i beni culturali, definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, elaborare azioni di sviluppo culturale nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla presente legge;
- h) prevedere la partecipazione dei soggetti privati a forme di valorizzazione e gestione dei beni culturali, assicurando il rispetto del principio di imparzialità e delle norme a tutela della concorrenza.

Art. 16.

Sistema informativo regionale della cultura

1. La regione organizza e gestisce il Sistema informativo regionale della cultura attraverso il Centro regionale per i beni culturali di cui all'art. 17 e l'Osservatorio regionale per i beni culturali di cui all'art. 19.

2. Nell'ambito del Sistema informativo regionale la regione coordina la gestione integrata del sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali, che costituisce la base conoscitiva fondamentale per l'elaborazione e l'attuazione del Programma triennale di cui all'art. 8, nonché per la valutazione dei suoi effetti.

3. Il Sistema informativo regionale è articolato per ambiti tematici e fornisce una conoscenza complessiva e aggiornata degli aspetti patrimoniali, gestionali e dei servizi resi all'utenza.

4. In particolare, il Sistema informativo regionale:

- a) raccoglie e utilizza i dati rilevanti per la completa caratterizzazione del bene culturale e della sua condizione complessiva;
- b) raccoglie dati inerenti la catalogazione e l'inventariazione per la produzione di nuovi elementi, relativi alla descrizione delle raccolte nelle biblioteche, negli archivi, nei musei e inerenti il patrimonio culturale regionale, promuovendo l'evoluzione delle banche dati e il loro arricchimento come l'integrazione delle risorse digitali, anche tramite l'adozione di standard nazionali, secondo

quanto definito dall'accordo tra il Ministro per i beni e le attività culturali e le regioni per la catalogazione dei beni culturali di cui all'art. 149, comma 4, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

c) promuove la partecipazione a reti informative culturali nazionali e internazionali, che possono consentire il sostegno delle diversificate modalità della produzione culturale, con particolare riguardo alla ricerca, all'innovazione e all'equa distribuzione fra i luoghi e le fasce di popolazione;

d) promuove l'aggiornamento continuo dei dati nei sistemi informativi relativi agli istituti culturali, con un'attenzione particolare rivolta ai servizi offerti, per consentire una conoscenza generale dell'organizzazione bibliotecaria, archivistica e museale e per la programmazione del percorso di crescita di ogni istituto;

e) rileva i dati attinenti le risorse esistenti per una corretta misurazione dei servizi, della loro qualità e della loro efficacia e efficienza, nonché per la formulazione di rilevazioni statistiche e di attività permanenti di monitoraggio;

f) promuove la manutenzione ordinaria ed evolutiva delle infrastrutture informatiche a supporto della catalogazione, della gestione dei servizi e della diffusione dei dati per tutte le istituzioni culturali, anche in una logica di fruizione integrata delle informazioni e dei servizi offerti, relativi agli archivi storici, alle biblioteche e ai musei, nel rispetto delle specificità dei diversi settori in modo da favorire la consultazione integrata dell'intero patrimonio regionale;

g) favorisce la realizzazione di progetti o di interventi che prevedano l'utilizzo di tecnologie innovative per promuovere l'accesso a nuovi segmenti di pubblico e in particolare per lo sviluppo di soluzioni che favoriscano il godimento del patrimonio culturale da parte delle persone con disabilità;

h) promuove la crescita di un ecosistema digitale dei beni culturali anche attraverso la produzione e alla rielaborazione di dati aperti (open data e linked open data) del patrimonio informativo sui beni culturali di interesse regionale;

i) promuove le attività di aggiornamento rivolte agli operatori e quelle formative da realizzarsi anche con la collaborazione del sistema scolastico, delle università e delle professioni.

5. Gli enti pubblici e privati, gli istituti culturali e di ricerca collaborano all'implementazione ed all'aggiornamento dei dati, nel rispetto di protocolli e standard regionali e nazionali.

6. La giunta regionale determina le modalità per il funzionamento del sistema informativo.

Art. 17.

Centro regionale per i beni culturali

1. In attuazione dell'art. 8 dello statuto, la regione, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali ed al fine di garantire, in concorso con lo Stato, la conservazione, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali esistenti nel proprio territorio, istituisce, con le risorse a legislazione vigente, il Centro regionale per i beni culturali, di seguito centro.

2. Il centro svolge, attraverso personale altamente qualificato, le attività relative al sistema informativo regionale di cui all'art. 16, nonché attività conoscitive, operative, di ricerca, di consulenza e di informazione in materia di beni culturali quali:

a) raccogliere, elaborare e approfondire la documentazione relativa ai beni culturali in funzione della programmazione socio-economica regionale e della pianificazione territoriale;

b) censire, catalogare e documentare i beni culturali regionali, anche mediante l'attuazione di appositi piani, definendo, d'intesa con i competenti organi statali, programmi e metodologie uniformi, stabilendo convenzioni con enti pubblici e privati;

c) curare la raccolta e l'organizzazione dei dati, provvedendo

a realizzare ed a gestire una banca dati di pubblica fruibilità';

d) favorire la circolazione delle conoscenze con la realizzazione di strumenti conoscitivi, informativi e didattici di qualsiasi tipo;

e) fornire consulenze e sussidi tecnici a enti locali e istituzioni educative interessati alle materie di competenza del centro;

f) sviluppare rapporti e collaborazioni con pari organismi di ricerca nazionali e stranieri, nel rispetto delle competenze statali in materia, fissate dalle leggi vigenti;

g) collaborare al programma triennale per la cultura e al piano annuale per la cultura;

h) collaborare con i Dipartimenti della giunta regionale competenti in materia di cultura e turismo nella programmazione e progettazione di settore;

i) cooperare con l'Osservatorio regionale per i beni culturali;

j) collaborare con altre istituzioni pubbliche e private sovra regionali per la creazione di specifici programmi culturali;

k) collaborare all'attuazione e al monitoraggio delle attività finanziate con i contributi regionali del settore culturale.

3. La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina la struttura, l'organizzazione e l'ubicazione del Centro regionale per i beni culturali.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, stimati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2023 ed in euro 100.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2024-2025, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato «Centro regionale per i beni culturali», istituito nella parte spesa del bilancio regionale 2023-2025, alla missione 05, programma 02, titolo 1.

5. La copertura della spesa di cui al comma 4 è assicurata dalle seguenti variazioni al bilancio regionale 2023-2025:

a) esercizio 2023 per competenza e cassa:

1) in aumento parte spesa: missione 05, programma 02, titolo 1, capitolo di nuova istituzione «Centro regionale per i beni culturali» per euro 50.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: missione 01, programma 07, titolo 1, capitolo 11495/5 per euro 50.000,00;

b) esercizio 2024 per sola competenza:

1) in aumento parte spesa: missione 05, programma 02, titolo 1, capitolo di nuova istituzione «Centro regionale per i beni culturali» per euro 100.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: missione 20, programma 03, titolo 1 per euro 100.000,00;

c) esercizio 2025 per sola competenza:

1) in aumento parte spesa: missione 05, programma 02, titolo 1, capitolo di nuova istituzione «Centro regionale per i beni culturali» per euro 100.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: missione 20, programma 03, titolo 1, per euro 100.000,00.

6. Per gli anni successivi al 2025, si provvede con legge di bilancio.

Art. 18.

Istituto regionale culturale d'Abruzzo

1. È istituito, presso il Dipartimento della giunta regionale competente in materia di cultura, un Istituto regionale culturale, di seguito istituito, con carattere tecnico, nonché con funzione consultiva e propositiva nei confronti della giunta regionale riguardo a:

a) l'individuazione, con una specifica attività ricognitiva, dei musei, delle raccolte, degli archivi e delle biblioteche degli enti locali o privati e delle altre strutture di interesse regionale;

b) la formulazione di un Programma regionale triennale che contenga obiettivi, linee strategiche, indirizzi per lo sviluppo del Sistema regionale musei, archivi e biblioteche della Regione Abruzzo;

c) la promozione di reti territoriali integrate, almeno a

livello provinciale;

d) la creazione di un sistema di accreditamento per qualsiasi istituto della cultura regionale, pubblico o privato;

e) l'individuazione di un logo identificativo il cui rilascio vincolerà i soggetti aderenti al conseguimento e al mantenimento degli standard funzionali individuati dalla Regione Abruzzo;

f) la realizzazione di un efficace sistema di vigilanza sul conseguimento degli standard di qualità individuati dalla presente legge.

2. I componenti dell'istituto, individuati con atto della giunta regionale, durano in carica tre anni. La partecipazione all'istituto è a titolo gratuito.

3. L'istituto è presieduto dal componente la giunta con delega in materia di beni ed attività culturali ed è composto da:

a) un rappresentante per ciascuna delle università abruzzesi, ovvero su designazione unitaria di queste;

b) un rappresentante delle organizzazioni di categoria di musei, archivi e biblioteche;

c) un rappresentante della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio;

d) un rappresentante della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Abruzzo e del Molise-Pescara;

e) un rappresentante della Direzione regionale musei d'Abruzzo;

f) un rappresentante delle fondazioni bancarie che hanno sede legale e/o operativa in Abruzzo;

g) un rappresentante dell'ANCI;

h) il dirigente regionale competente in materia di cultura.

Art. 19.

Osservatorio regionale culturale d'Abruzzo

1. La regione istituisce l'Osservatorio regionale culturale d'Abruzzo (ORCA), di seguito osservatorio.

2. L'osservatorio svolge attività di ricerca, monitoraggio, elaborazione e controllo sui dati del settore culturale.

3. L'osservatorio, nell'ambito delle attività di cui al comma 2, raccoglie e analizza i dati e le informazioni su consumi, risorse economiche e occupazionali, produzione e offerta culturale.

4. L'osservatorio elabora una relazione annuale che riporta, evidenzia ed analizza i principali fenomeni relativi al settore della cultura in Abruzzo, anche in rapporto al contesto nazionale e internazionale.

5. L'osservatorio svolge funzioni di monitoraggio con riferimento:

a) alla partecipazione culturale;

b) alle imprese culturali creative;

c) alle risorse economiche;

d) alle biblioteche pubbliche;

e) ai musei e ai beni culturali;

f) alle mostre ed esposizioni;

g) allo spettacolo dal vivo;

h) al cinema.

6. L'osservatorio collabora alla stesura del Programma triennale e al Piano annuale per la cultura.

7. L'osservatorio collabora con i Tavoli tecnici della cultura e con l'Istituto regionale culturale nonché con il Centro regionale per i beni culturali.

8. L'organizzazione dell'osservatorio è disciplinata con regolamento regionale, su proposta della giunta regionale.

Art. 20.

Standard di qualità

1. La regione, al fine di migliorare costantemente la qualità dei servizi in ambito culturale, adotta i livelli uniformi di qualità individuati dalla normativa nazionale, in attuazione dell'art. 114 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive

modificazioni.

2. Il rispetto degli standard, verificato anche in collaborazione con l'Istituto regionale culturale e il Centro regionale per i beni culturali, e' condizione per l'accesso ai contributi regionali.

Capo IV

Progetti di interesse regionale e locale

Art. 21.

Progetti regionali

1. I progetti regionali, annuali e pluriennali, sono gli strumenti con i quali la giunta regionale, in raccordo con la programmazione comunitaria e nazionale, svolge le attivita' direttamente funzionali ad interessi od obiettivi di livello regionale e, in particolare:

- a) le attivita' di studio e ricerca funzionali allo sviluppo delle politiche regionali di cui alla presente legge;
- b) le attivita' a carattere sperimentale e innovativo in grado di produrre esperienze e modelli d'intervento riproducibili;
- c) le attivita' finalizzate al recupero degli squilibri sociali e territoriali;
- d) le attivita' che interessano una vasta platea di soggetti istituzionali o che riguardano ampie porzioni del territorio regionale;
- e) le attivita' che promuovono l'innovazione culturale, i linguaggi della contemporaneita' e nuovi strumenti di fruizione culturale.

2. I progetti regionali sono approvati con deliberazione della giunta regionale, ai sensi del presente articolo.

Art. 22.

Progetti locali

1. I progetti locali, elaborati in conformita' agli indirizzi e agli obiettivi della programmazione regionale, sono espressione della programmazione territoriale relativamente agli ambiti indicati dalla programmazione triennale dei beni e delle attivita' culturali di cui all'art. 8.

2. I progetti locali sono predisposti nel rispetto dei seguenti principi:

- a) promozione e sviluppo della progettualita' comune e coordinamento dei soggetti operanti nel settore e delle loro attivita';
- b) promozione delle relazioni tra i beni culturali ed i contesti territoriali;
- c) efficienza ed efficacia della progettazione e delle azioni di attuazione;
- d) cooperazione e partecipazione di soggetti pubblici e privati;
- e) imparzialita', pubblicita' e trasparenza;
- f) valorizzazione dell'attivita' di ricerca e di sperimentazione.

3. Gli enti locali coordinano i progetti locali, in relazione all'ambito territoriale di loro competenza.

4. Le competenti strutture regionali, verificata la conformita' dei progetti locali agli indirizzi della programmazione triennale della cultura di cui all'art. 8, approvano l'elenco dei progetti ammissibili e assegnano i relativi finanziamenti, trasmettendone i relativi atti, per conoscenza, alla Commissione consiliare competente.

Art. 23.

Citta' abruzzese della cultura

1. La regione, al fine di incentivare lo sviluppo turistico regionale e di favorire progetti, iniziative e attivita' di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale regionale, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realta' territoriali, conferisce, annualmente, il titolo di «Citta' abruzzese della cultura».

2. L'Ufficio di presidenza del consiglio regionale, d'intesa con il Dipartimento della giunta regionale competente in materia di cultura, disciplina le modalita' di attuazione del presente articolo. La procedura di selezione indetta al riguardo e' pubblicata sul BURAT.

Titolo II

BENI, ISTITUTI, LUOGHI DELLA CULTURA, PROMOZIONE DELLA LETTURA, ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO

Capo I

Disposizioni generali in materia di patrimonio culturale

Art. 24.

Valorizzazione del patrimonio culturale

1. La regione promuove e valorizza il patrimonio culturale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 42/2004, nonche' della legge 1° ottobre 2020, n. 133 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la societa', fatta a Faro il 27 ottobre 2005) e nello spirito della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredita' culturale per la societa' firmata a Strasburgo il 27 febbraio 2013, favorendo in particolare:

- a) la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale;
- b) l'attivita' di catalogazione, riproduzione e pubblicazione;
- c) l'applicazione delle tecnologie ai beni culturali;
- d) la realizzazione di convegni, seminari, ricerche, studi e ogni altra iniziativa scientifica, culturale informativa e di approfondimento;
- e) l'attuazione di iniziative volte a caratterizzare gli istituti e i luoghi di cultura indicati all'art. 101, comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004, come centri di azione culturale, sociale e territoriale, anche al fine di valorizzare la memoria e di rafforzare l'identita', la coesione sociale e l'inclusione, la creativita' e le produzioni culturali;
- f) la promozione degli ecomusei;
- g) la diffusione della conoscenza dei beni culturali nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso la realizzazione di attivita' divulgative e didattiche, anche in collaborazione con le accademie di belle arti, le universita', i conservatori di musica, gli istituti di ricerca, studio e documentazione, operanti in ambito regionale o extra-regionale;
- h) l'organizzazione di mostre ed eventi culturali, connessi a beni o a interventi connessi con gli stessi, accompagnati dall'uso di adeguati strumenti esplicativi e informativi;
- i) l'organizzazione di itinerari culturali e turistici che promuovano valori e identita' dei territori in cui il bene o l'istituto si colloca, con particolare attenzione all'artigianato artistico e alle produzioni di qualita';
- j) il miglioramento delle condizioni conservative dei beni e del loro contesto, incluso l'adeguamento alle norme di sicurezza e accessibilita', nell'ambito delle proprie competenze;
- k) l'adozione da parte degli enti titolari o affidatari dei beni, ai fini dell'ottimale esercizio delle attivita' di gestione degli istituti culturali, di forme gestionali, anche di natura associativa con altri soggetti pubblici e privati, che favoriscano l'autonomia degli istituti e l'utilizzo coordinato delle risorse.

2. Inoltre, la regione valorizza:

- a) i siti di archeologia industriale, ossia l'insieme dei beni

immateriali e materiali presenti sul territorio regionale non piu' utilizzati per il processo produttivo e che rappresentano la storia del lavoro e della cultura industriale;

b) i siti minerari ed estrattivi dismessi;

c) i siti industriali, le fabbriche e le relative strutture di servizio e di pertinenza, le macchine e le attrezzature, le collezioni e le serie di oggetti riguardanti l'industria, i beni immobili e mobili che costituiscono testimonianza storica dell'industria.

Art. 25.

Valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art

1. La regione, in attuazione della legge regionale 15 marzo 2021, n. 4 (Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art), valorizza, promuove e sostiene la Street Art, quale forma d'arte in grado, per la forte capacita' comunicativa e di impatto sul territorio, di contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare, in chiave culturale, luoghi e beni delle citta', con particolare riferimento ad aree degradate o periferiche.

Capo II

Beni culturali

Art. 26.

Beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico

1. La regione:

a) promuove e sostiene, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 42/2004 e nello spirito della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredita' culturale per la societa' firmata a Strasburgo il 27 febbraio 2013, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, la messa in sicurezza, il recupero, la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali di interesse artistico, storico, religioso, archeologico nel loro contesto di paesaggio culturale e ne favorisce la manutenzione, l'utilizzo, l'accessibilita' e la fruizione pubblica anche sulla base di specifici progetti;

b) favorisce lo sviluppo di sistemi integrati di intervento e di gestione dei beni e delle attivita' culturali, incluse iniziative per la riqualificazione di luoghi e spazi a essi dedicati.

2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, la regione puo' concludere accordi con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali, con altre regioni, enti pubblici locali e nazionali, organismi internazionali, universita', istituti scolastici e di formazione ed enti privati che operano in ambito culturale.

Art. 27.

Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale

1. La regione promuove e sostiene la conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici, nonche' del patrimonio culturale immateriale presente sul territorio, ivi comprese le espressioni culturali di nuovi cittadini e cittadine e delle comunita' di abruzzesi residenti all'estero, nonche' i beni immateriali del patrimonio di archeologia industriale.

2. La conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici e del patrimonio culturale immateriale hanno come finalita' la promozione della partecipazione, dello scambio interculturale e dello sviluppo di processi di inclusione sociale.

3. Ai fini della presente legge, per patrimonio culturale immateriale si intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi, come pure gli strumenti, gli

oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi che le comunita', i gruppi e, in alcuni casi, gli individui riconoscono in quanto parte del proprio patrimonio culturale, in coerenza con la definizione contenuta nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ratificata dalla legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'UNESCO), con particolare riguardo a:

- a) le tradizioni e le espressioni orali, compresa la storia orale, la narrativa e la toponomastica;
- b) le consuetudini sociali;
- c) gli eventi rituali e festivi;
- d) i saperi, le pratiche e le credenze relative al ciclo dell'anno e della vita, alla natura ed all'universo;
- e) i saperi e le tecniche tradizionali relativi ad attivita' produttive protoindustriali, rurali, artigianali, commerciali ed alla cultura del lavoro, cosi' come espressa nel corso della storia sociale ed economica regionale.

4. La regione promuove la catalogazione e la costituzione di inventari del patrimonio immateriale e ne favorisce l'iscrizione nelle liste predisposte dall'UNESCO. La regione promuove e sostiene, altresì, la valorizzazione e lo sviluppo dei Musei delle tradizioni legate al patrimonio demotnoantropologico.

5. La salvaguardia del patrimonio culturale immateriale regionale si realizza attraverso una costante e coordinata attivita' di studio, tutela, gestione, valorizzazione e trasmissione rivolta a riconoscere, diffondere, preservare, valorizzare e riprodurre tale patrimonio nei suoi molteplici aspetti. A tal fine la regione, nel rispetto dei principi di liberta', eguaglianza e pluralismo delle culture, adotta misure volte a:

- a) promuovere la ricerca scientifica sulle diverse componenti del patrimonio culturale immateriale regionale e sulle modalita' piu' idonee alla loro salvaguardia;
- b) adottare metodologie e pratiche conformi ai migliori standard nazionali e internazionali per l'individuazione, gestione, valorizzazione e trasmissione del patrimonio culturale immateriale regionale;
- c) creare e sviluppare inventari del patrimonio culturale immateriale regionale, con la partecipazione e la collaborazione attiva delle relative comunita' di eredita';
- d) promuovere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale regionale e favorirne la trasmissione tra le generazioni mediante attivita' educative, formative e divulgative, realizzate anche con strumenti e supporti innovativi;
- e) assicurare il diretto coinvolgimento delle istituzioni e delle comunita' locali nella salvaguardia del patrimonio culturale immateriale regionale, anche attraverso la creazione di musei diffusi ed ecomusei e la loro gestione in forma integrata, il sostegno ai musei, agli ecomusei, agli archivi e ai centri di documentazione gia' esistenti dedicati o associati alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale;
- f) promuovere figure e competenze professionali capaci di raccogliere e interpretare le espressioni piu' vitali del patrimonio culturale immateriale regionale e di favorirne la trasmissione, anche in forma creativa;
- g) promuovere l'accesso dei giovani al patrimonio culturale immateriale regionale, favorendo il loro inserimento e sostenendo la loro presenza nelle relative comunita' di eredita';
- h) riconoscere e tutelare le eccellenze nella salvaguardia e nell'innovazione del patrimonio culturale immateriale regionale;
- i) promuovere e sostenere candidature aventi ad oggetto elementi significativi del patrimonio culturale immateriale regionale per il loro inserimento nelle Liste rappresentative dell'UNESCO;
- j) promuovere iniziative volte al recupero, alla riqualificazione e all'allestimento, in forme integrate e coerenti con l'ambiente, il paesaggio e il contesto economico e sociale, di spazi, attrezzature, infrastrutture e strumenti idonei per lo studio, la ricerca, l'insegnamento, la rappresentazione e la trasmissione del

patrimonio culturale immateriale regionale e la pratica delle relative attivita' in spirito di condivisione sociale, sviluppo culturale e sostenibilita' ambientale.

6. Nel rispetto dei criteri tecnico scientifici del settore demoetnoantropologico, la regione procede all'attivazione di un elenco regionale degli operatori accreditati ad operare nel campo del Patrimonio culturale immateriale regionale, attraverso avviso pubblico e valutazione delle relative istanze; per l'accesso all'elenco e' necessaria una certificazione rilasciata dalle Associazioni professionali nazionali del settore demoetnoantropologico (AISEA - Associazione italiana scienze etno-antropologiche, SIMBDEA - Societa' italiana museografia e beni demoetnoantropologici, SIAA - Societa' italiana antropologia applicata, SIAM - Societa' italiana antropologia medica).

Art. 28.

Beni culturali di interesse archivistico, bibliografico e documentale

1. La regione:

a) sostiene le attivita' di conoscenza, conservazione e valorizzazione dei beni culturali archivistici, documentali e bibliografici di interesse culturale presenti sul territorio regionale;

b) provvede all'attuazione delle disposizioni normative relative al deposito legale finalizzate alla costituzione dell'archivio della produzione editoriale abruzzese secondo le disposizioni di cui alla legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico) e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico).

2. La regione persegue lo sviluppo di sistemi integrati di intervento e di gestione dei beni, dei servizi e delle attivita' culturali, incluse iniziative per la riqualificazione di luoghi e spazi a essi dedicati, favorendo, altresì, il riutilizzo, con finalita' culturali, di immobili, aree e strutture pubbliche dismesse.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale adotta un'apposita disciplina avente ad oggetto l'acquisto di beni librari, iconografici, artistici e documentari, antichi e di pregio, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio presenti nell'annualita' di riferimento.

Art. 29.

Rete regionale delle ville, dimore, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico

1. La regione promuove e sostiene la valorizzazione, la conoscenza e la fruizione delle ville, delle dimore, dei complessi architettonici e paesaggistici, dei parchi e giardini e delle fontane di valore storico e storico-artistico, aventi natura di bene culturale o paesaggistico e ambientale e dichiarati di interesse culturale o pubblico ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, di proprieta' di soggetti pubblici o privati, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, insistenti sul territorio regionale, anche tramite la costituzione in apposita rete regionale.

2. La rete regionale di cui al comma 1 e' istituita ed aggiornata a cadenza triennale con apposito provvedimento giuntale.

Capo III

Sistema museale

Art. 30.

Musei

1. Ai fini della presente legge, si intende per museo l'istituzione permanente al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che acquisisce e conserva le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente, compie ricerche su di esse, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica, in coerenza con la definizione adottata dall'International Council of Museums (ICOM) nella XXI Conferenza generale del 2007 in Vienna.

2. Le attività fondamentali del museo sono:

a) la gestione, la conservazione e la sicurezza delle collezioni, comprensive delle attività connesse alle acquisizioni e alle scelte di prestito e di circolazione delle opere;

b) l'aggiornamento dell'inventario e del catalogo delle proprie opere, il loro studio, il contributo all'inventario ed alla catalogazione dei beni culturali;

c) la formazione del sistema di offerta culturale, comprensivo di tutto ciò che contribuisce a qualificare l'esperienza della visita e il valore percepito dal pubblico, anche nel rispetto della funzione educativa;

d) la ricerca scientifica e il collegamento culturale, didattico e scientifico con le scuole, le università, gli istituti e le associazioni culturali di rilevanza regionale, nazionale e internazionale;

e) il contributo alle strategie di valorizzazione territoriale, di inclusione sociale e di sviluppo locale attraverso la messa a disposizione del proprio patrimonio di conoscenze artistiche, storiche e scientifiche a favore della società e dei gruppi di appartenenza.

Art. 31.

Funzioni della regione in materia di musei

1. Al fine di promuovere la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale dell'Abruzzo, la giunta regionale, nell'ambito delle proprie competenze, ferme restando le prerogative di autonomia scientifica e gestionale dei singoli istituti, sostiene, indirizza e coordina l'istituzione e lo sviluppo dei musei, promuovendone in particolare:

a) l'innovazione gestionale;

b) l'abbattimento delle barriere fisiche, cognitive, sensoriali, digitali, economiche e culturali alla fruizione delle collezioni;

c) l'innovazione nei sistemi di comunicazione con il pubblico;

d) l'adozione di linguaggi mirati a favorire l'accessibilità in tutte le sue forme.

2. La regione favorisce la costituzione e lo sviluppo dei sistemi museali quali strumenti di cooperazione tra musei e per la valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, per la qualificazione dell'offerta di fruizione, per la promozione, per la dotazione di professionalità, per una più efficace collaborazione tra livello regionale e livello territoriale.

3. La regione aderisce al Sistema museale nazionale, recependo i livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica di competenza ai sensi del decreto ministeriale n. 113/2018.

4. La regione, in particolare, aderisce al Sistema museale nazionale in base all'art. 5 del decreto ministeriale n. 113/2018 avvalendosi, per l'accreditamento e come sistema informativo, della piattaforma nazionale, messa a disposizione dalla Direzione generale musei.

5. La regione, con delibera di giunta, costituisce l'Organismo regionale di accreditamento così come previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale n. 113/2018.

6. La regione garantisce la gestione dei musei di proprietà regionale o comunque da essa detenuti.

Capo IV

Specifiche tipologie di musei

Art. 32.

Aree e parchi archeologici

1. I parchi archeologici sono ambiti territoriali caratterizzati da importanti testimonianze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, culturali e paesaggistico-ambientali, oggetto di valorizzazione sulla base di un progetto scientifico e gestionale.

2. La regione sostiene:

a) la realizzazione, lo sviluppo, la gestione, la valorizzazione e la promozione sul proprio territorio di aree e parchi archeologici;

b) la conservazione e la riqualificazione dei siti archeologici e dei reperti ivi presenti;

c) la realizzazione di interventi che favoriscano l'accesso ai siti archeologici da parte delle diverse tipologie di pubblico;

d) la realizzazione di punti informativi, progetti di comunicazione, mostre ed altre iniziative volte a favorire la conoscenza e la fruizione dei siti archeologici da parte del pubblico.

Art. 33.

Ecomusei, case museo

1. La regione promuove la costituzione, il riconoscimento e il monitoraggio degli ecomusei, case museo e ne sostiene l'attività al fine di:

a) conservare e rinnovare l'eredità culturale vivente di determinati territori e delle popolazioni che li abitano;

b) favorire processi di sviluppo sostenibile a partire dal patrimonio locale;

c) promuovere lo sviluppo della creatività presso le nuove generazioni attraverso la salvaguardia di case di artisti locali o nazionali che hanno agito in Abruzzo;

d) salvaguardare i paesaggi tipici abruzzesi;

e) valorizzare la diversità culturale dei luoghi.

2. La regione favorisce, altresì, lo sviluppo dell'attività in rete, nonché l'utilizzo di risorse dell'Unione europea, nazionali, regionali e private a sostegno degli ecomusei e delle case museo.

3. Ai fini della presente legge, si intendono per ecomusei le istituzioni culturali, costituite da enti locali in forma singola e associata, associazioni, fondazioni o altre istituzioni di carattere privato, che assicurano, all'interno di un ambito territoriale definito e con la partecipazione attiva della popolazione, delle comunità locali, di istituzioni culturali, scientifiche e scolastiche, di enti e associazioni locali, le funzioni di cura, gestione, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico locale rappresentativi di un ambiente, dei modi di vita e delle loro trasformazioni.

4. Si intende per casa museo un'abitazione privata di particolare interesse storico e culturale, secondo le definizioni introdotte dal Comitato internazionale delle dimore storiche museo dell'ICOM, trasformata in uno spazio aperto al pubblico.

Art. 34.

Musei virtuali

1. La regione promuove la costituzione, il riconoscimento e la gestione di un Sistema museale regionale informatizzato e di strutture museali che offrono tour virtuali, favorendo l'utilizzo delle più moderne tecnologie, in piena armonia con le nuove esigenze della società contemporanea, inclusi sia sistemi informativi

accessibili in modo locale o ristretto, sia risorse realizzate per essere accessibili pubblicamente mediante la rete internet (museo virtuale on-line o di web museum).

2. Per museo virtuale si intende una collezione di risorse digitali di ambito artistico-culturale, accessibile mediante strumenti telematici. Il museo virtuale puo' essere costituito dalla digitalizzazione di quadri, disegni, diagrammi, fotografie, video, siti archeologici e ambienti architettonici, sia che essi costituiscano in se' e per se' beni primari, sia che invece siano delle rappresentazioni secondarie di beni e reperti primari.

Capo V

Itinerari culturali

Art. 35.

Programmi UNESCO

1. La regione, in coerenza con la Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali ratificata con legge 19 febbraio 2007, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversita' delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005), promuove l'integrazione della cultura nelle proprie politiche di sviluppo, al fine di creare condizioni piu' propizie allo sviluppo sostenibile del territorio, nelle sue componenti culturali e paesaggistico-ambientali.

2. La regione favorisce la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale dei siti regionali inclusi nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO, nelle reti delle Riserve di biosfera MaB e Global Geopark, nonche' negli altri elenchi istituiti ai sensi dei programmi UNESCO.

3. La regione, anche attraverso il Centro regionale per i beni culturali, svolge un ruolo di indirizzo e sostegno verso i soggetti candidati a nuovi riconoscimenti sul proprio territorio.

Art. 36.

Itinerari e cammini culturali

1. La regione, in attuazione degli articoli 20 e 21 della legge regionale 14 febbraio 2023, n. 10 (Disciplina del sistema turistico regionale), nonche' della Risoluzione UNESCO di Bogota' del 13 dicembre 2019, promuove e tutela itinerari, percorsi e cammini storicamente documentati, inclusi quelli mappati dal piano paesaggistico regionale, oppure di rilevanza comunitaria, che abbiano un valore culturale, religioso, turistico, ambientale e naturalistico che si sviluppano intorno a temi di interesse storico, artistico o sociale, e che rappresentano una modalita' di fruizione del patrimonio dei territori interessati.

Art. 37.

I parchi letterari

1. La regione, nell'ambito delle iniziative volte alla fruizione corretta del paesaggio culturale ed alla conservazione e valorizzazione delle identita' culturali e produttive locali, promuove un turismo culturale legato strettamente al patrimonio delle specificita' regionali che illustrano l'evoluzione delle comunita' locali attraverso la letteratura.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, la regione promuove i parchi letterari quali strumenti di valorizzazione del paesaggio culturale regionale, intesi come parti di territorio regionale in cui elementi naturali ed umani si combinano insieme.

3. I parchi letterari di cui al comma 2 sono costituiti dai luoghi che hanno ispirato gli autori abruzzesi, di profilo culturale nazionale ed internazionale, e che i parchi stessi intendono far

rivivere al visitatore attraverso l'elaborazione di eventi che ricordano l'autore, le sue opere, la sua ispirazione e la sua creativita' attraverso la valorizzazione dell'ambiente, della storia e delle tradizioni.

4. La salvaguardia dell'ambiente e delle aree di interesse storico nei luoghi dell'ispirazione letteraria concorre alla promozione della conoscenza del paesaggio culturale nel suo complesso.

5. La regione promuove la valorizzazione, la conoscenza e la fruizione dei parchi letterari tramite la costituzione di una Rete regionale dei parchi letterari, in grado di rappresentare sull'intero territorio regionale un unico grande itinerario turistico-culturale ed ambientale.

6. La rete di cui al comma 5 e' costituita dai parchi letterari regolarmente istituiti e riconosciuti dall'associazione «I Parchi Letterari».

7. Per le finalita' di cui al comma 5, gli enti locali sede dei parchi letterari possono costituire, con l'eventuale partecipazione dell'associazione «I Parchi Letterari», un comitato di coordinamento con il compito di promuovere la Rete regionale dei parchi letterari, favorirne la fruizione, coordinare gli eventi organizzati all'interno di ciascun parco letterario, promuovere iniziative congiunte e forme di cooperazione tra i parchi letterari costituenti la rete regionale.

8. Ai fini della promozione turistica e culturale della rete regionale dei parchi letterari, il comitato di cui al comma 7 puo' operare in sinergia con il Consiglio regionale abruzzese nel mondo (CRAM) e con le strutture regionali competenti in materia di turismo, cultura e paesaggio.

9. Per le finalita' di promozione e valorizzazione della Rete regionale dei parchi letterari, la regione puo' concedere, a decorrere dall'anno 2023, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, contributi agli enti locali sede dei parchi letterari, secondo i criteri e le modalita' stabiliti con deliberazione della giunta regionale. Il comitato di coordinamento di cui al comma 7, laddove costituito, puo' avanzare alla giunta regionale proposte di ripartizione dei contributi tra i parchi letterari.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stabiliti in euro 10.000,00, si fa fronte con apposito e nuovo stanziamento da iscrivere nel capitolo di nuova istituzione «Contributo parchi letterari» istituito nell'ambito della missione 05, programma 02, titolo 1, parte spesa del bilancio di previsione 2023/2025.

11. Al bilancio di previsione 2023/2025, relativamente all'esercizio 2023, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa, per il menzionato ammontare complessivo di euro 10.000,00:

a) in aumento parte spesa: titolo 1, missione 05, programma 02, capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo parchi letterari» per euro 10.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: titolo 1, missione 05, programma 02, cap. 61651/1 per euro 10.000,00.

Capo VI

Istituti culturali

Art. 38.

Archivi e sistemi archivistici

1. La regione:

a) promuove la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione degli archivi storici degli enti locali o di interesse locale, nonche' del patrimonio archivistico dei soggetti pubblici e privati, in quanto testimonianza ed espressione della cultura e della storia dei territori, delle comunita' e delle persone;

b) promuove e sostiene interventi di salvaguardia, conservazione, descrizione, digitalizzazione, pubblicazione e valorizzazione dei fondi e beni archivistici, ivi compresi gli audiovisivi, le registrazioni sonore e le fotografie;

c) favorisce e sostiene la creazione e lo sviluppo di reti, sistemi e altre opportune forme di cooperazione sul territorio;

d) promuove forme di coordinamento fra archivi, istituti documentali, istituti di ricerca, scuole e altri luoghi della cultura in ambito regionale, nazionale e internazionale, mettendo anche a disposizione sistemi e strumenti digitali per la piu' ampia integrazione e diffusione della conoscenza del patrimonio abruzzese;

e) rende disponibili luoghi e sistemi per la conservazione della conoscenza registrata nei vari e diversi supporti.

2. In attuazione della legge regionale 1° giugno 1999, n. 36 (Norme per la partecipazione della Regione Abruzzo alle iniziative indirizzate alla costituzione, inventariazione, conservazione e valorizzazione degli archivi storici degli enti locali e degli archivi di interesse storico dei privati), la giunta regionale disciplina con proprio atto la partecipazione della regione alle iniziative indirizzate alla costituzione, inventariazione, conservazione e valorizzazione degli archivi storici degli enti locali e degli archivi di interesse storico dei privati.

Art. 39.

Centri di documentazione

1. La regione promuove la conoscenza e la valorizzazione dei centri di documentazione, operanti presso le istituzioni culturali o scientifiche pubbliche o private esistenti sul proprio territorio.

2. I centri di documentazione curano la raccolta, la conservazione, l'inventariazione e la valorizzazione di testimonianze e materiali di ogni natura, relativi a tematiche, eventi, personalita', siti e ambiti territoriali, progetti ed interventi di interesse e competenza regionale, al fine di preservarne la memoria, rilevarne il valore, la ricaduta e l'impatto sulla societa'.

3. I centri di documentazione rendono fruibili e condivisibili i propri materiali, mettendoli a disposizione della cittadinanza, degli studenti, dei ricercatori, anche con modalita' e tecnologie digitali innovative.

4. Al fine di favorire la conoscenza per ragioni di ricerca o divulgazione, la regione promuove l'adesione o la collaborazione alla rete documentale regionale dei centri di documentazione, mettendo a disposizione le proprie competenze tecniche di coordinamento e i necessari supporti, reti integrate e strumenti tecnologici.

Art. 40.

Elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale

1. La regione promuove, sostiene e valorizza l'attivita' e il patrimonio culturale degli enti, istituti, fondazioni e associazioni che svolgono, con continuita' e con elevato livello scientifico, attivita' culturali, educative ed artistiche.

2. La giunta regionale, con apposito provvedimento proposto dal dipartimento regionale competente in materia di cultura, definisce i requisiti qualitativi e quantitativi dei servizi prestati dagli istituti e luoghi della cultura, di proprieta' pubblica o privata, necessari per il riconoscimento della rilevanza regionale, assicurando il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) accessibilita', funzionalita' e controllabilita' delle strutture;

b) sostenibilita' e flessibilita' gestionale nel tempo;

c) integrazione tematica e territoriale nella gestione;

d) riconoscibilita' degli istituti e dei luoghi della cultura come fattori di promozione della conoscenza e di inclusione sociale;

e) catalogazione, studio e gestione del patrimonio;

f) qualificazione scientifica e professionale del personale addetto alla gestione;

g) continuita' temporale delle attivita'.

3. E' istituito, presso il dipartimento regionale competente in materia di cultura, l'elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale di cui al comma 1, aggiornato annualmente mediante la

verifica dei requisiti individuati al comma 2.

4. Sono direttamente riconosciuti come istituti e luoghi della cultura di rilevanza regionale quelle istituzioni aventi sede e operanti in Abruzzo, che hanno ottenuto riconoscimenti a livello nazionale dal Ministero competente.

Capo VII

Sistema bibliotecario

Art. 41.

Biblioteche

1. La regione esercita funzioni di programmazione, organizzazione e coordinamento in ordine alla promozione e allo sviluppo delle biblioteche pubbliche regionali, comunali, di enti locali o di interesse locale, dei sistemi bibliotecari e delle reti documentali e integrate.

2. Le biblioteche pubbliche regionali, comunali, di enti locali o di interesse locale sono istituti operanti nella comunità regionale al servizio della cittadinanza, il cui compito primario, in armonia con le linee del Manifesto IFLA-UNESCO sulle biblioteche pubbliche del 2022, è offrire risorse e servizi con una varietà di mezzi di comunicazione per soddisfare le esigenze individuali e collettive di istruzione, formazione continua, informazione, sviluppo personale e svago.

Art. 42.

Reti e sistemi bibliotecari

1. La regione promuove, sostiene e coordina le reti e i sistemi bibliotecari, incentiva la cooperazione interistituzionale e le forme associate di gestione dei servizi tra le biblioteche.

2. Le reti e i sistemi bibliotecari sono costituiti da biblioteche pubbliche o private, senza fine di lucro e aperte al pubblico, associate sulla base di appositi accordi o convenzioni che ne definiscono obiettivi e modalità organizzative.

3. In particolare, le reti e i sistemi bibliotecari:

a) presiedono all'organizzazione e alla gestione dei servizi condivisi delle biblioteche aderenti;

b) provvedono al coordinamento degli interventi relativi alla conservazione, alla gestione, alla valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentale;

c) curano la formazione, la gestione e lo sviluppo dei cataloghi collettivi e dei relativi sistemi informativi, coordinandoli con progetti nazionali ed internazionali;

d) provvedono all'organizzazione ed alla gestione della circolazione dei libri e dei documenti cartacei e digitali;

e) curano la promozione e il coordinamento delle attività culturali correlate alle funzioni delle biblioteche aderenti;

f) assicurano all'utenza del sistema bibliotecario il servizio di lettura, di documentazione e di informazione e forniscono alle biblioteche aderenti la necessaria consulenza biblioteconomica;

g) curano e realizzano adeguati sistemi di rilevazione e monitoraggio quantitativo e qualitativo per favorire la conoscenza, la valutazione e la programmazione delle attività di rete.

Art. 43.

Sistema bibliotecario della Regione Abruzzo

1. La regione istituisce un proprio sistema bibliotecario regionale, denominato sistema regionale dei servizi bibliotecari, con il quale un insieme di biblioteche pubbliche e private con punti di servizio bibliotecario-informativo, dotate di proprio patrimonio librario e documentario, di personale nonché di amministrazione autonoma e con l'obiettivo di attuare forme di collaborazioni stabili

e coordinate, assolvono ai seguenti compiti:

a) l'attuazione di una rete integrata ed efficiente di strutture e di servizi bibliotecari sul territorio regionale per lo sviluppo della pubblica lettura e dell'attivazione culturale rivolta a tutti gli abitanti;

b) il coordinamento dei servizi bibliotecari con le altre istituzioni ed associazioni culturali, sociali, educative e sanitarie operanti nel territorio regionale;

c) l'integrazione e la razionalizzazione delle risorse bibliografiche e documentarie esistenti sul territorio regionale;

d) l'integrazione dell'impiego di fondi per acquisti librari ed abbonamenti a periodici;

e) l'adozione di criteri comuni per la gestione del prestito interbibliotecario;

f) la partecipazione e accesso al sistema regionale di informazioni in rete ed in linea, come delineato nell'art. 16;

g) la valorizzazione del ruolo sociale delle biblioteche, quali centri di aggregazione, di promozione sociale, di iniziativa culturale, e quali sede di mostre, manifestazioni e corsi per la promozione della lettura e l'educazione permanente;

h) la specializzazione delle raccolte in funzione della vocazione delle biblioteche;

i) la realizzazione, anche attraverso l'impiego delle moderne tecnologie, di sistemi informativi coordinati da progettarsi e realizzarsi in collaborazione con gli altri enti ed uffici competenti in materia che favoriscano la conoscenza e l'utilizzazione dei beni librari esistenti sul territorio regionale e l'accesso alla rete d'informazione bibliografica nazionale ed internazionale;

j) la promozione e il coordinamento di attivita' culturali correlate con i beni librari e documentari, con la loro conoscenza e valorizzazione e con le finalita' proposte dalle biblioteche.

2. Il Sistema regionale dei servizi bibliotecari e' aperto ai sistemi bibliotecari informativi locali gia' costituiti, a qualunque istituzione bibliotecaria pubblica o privata esistente sul territorio che rispetti standard e condizioni nazionali.

3. Le biblioteche ed i servizi di pubblica lettura e di informazione di cui al comma 1 sono tenuti al prestito reciproco del materiale conservato nelle rispettive sezioni di prestito.

4. Anche le biblioteche regionali partecipano al Sistema regionale dei servizi bibliotecari.

5. L'appartenenza al sistema bibliotecario regionale e' regolata da apposita convenzione che stabilisce anche le quote dei contributi regionali. I contenuti delle convenzioni devono essere approvati con apposito provvedimento giuntale, predisposto dal dipartimento regionale competente in materia di servizi culturali.

Art. 44.

Compiti della Regione Abruzzo nell'ambito del Sistema regionale dei servizi bibliotecari

1. Per il conseguimento delle finalita' previste nel presente capo, la regione:

a) esercita le funzioni tecniche e scientifiche di indirizzo, di coordinamento e di programmazione del sistema bibliotecario regionale;

b) promuove, attraverso il sistema bibliotecario-informativo regionale, l'unitarieta' delle procedure e la razionalizzazione dei servizi pubblici bibliotecari sul territorio;

c) nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, assicura adeguate dotazioni finanziarie, in particolare garantendo:

1) il finanziamento della gestione complessiva delle biblioteche della regione e delle relative funzioni di servizio ad esse attribuite dall'art. 45;

2) il finanziamento di specifici progetti presentati dalle biblioteche aventi sede sul territorio regionale e appartenenti ai comuni e ad altri enti pubblici e privati, facenti parte del sistema bibliotecario regionale, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili annualmente;

3) il finanziamento della formazione professionale continua del personale adibito a vario titolo alla gestione dei servizi bibliotecari;

d) esercita la vigilanza sull'andamento del sistema bibliotecario regionale e ne assicura il regolare ed efficiente funzionamento.

2. La giunta regionale, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, adotta le iniziative necessarie a determinare i finanziamenti per assicurare:

a) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento del Sistema regionale dei servizi bibliotecari;

b) la dotazione, il miglioramento e l'incremento delle raccolte delle biblioteche, nonché la riproduzione digitale del materiale bibliografico di pregio;

c) l'organizzazione di mostre di materiale storico ed artistico nell'ambito delle biblioteche, in collaborazione con i competenti servizi dell'amministrazione regionale.

Art. 45.

Biblioteche regionali

1. La regione cura le funzioni, le finalità, i servizi gestiti, le risorse umane, strutturali, finanziarie e patrimoniali delle biblioteche regionali.

2. Le biblioteche regionali garantiscono il soddisfacimento delle esigenze di lettura, informazione, formazione e studio di tutti i cittadini ed assicurano:

a) l'allestimento di raccolte bibliografiche, audiovisive, musicali e altri supporti informativi;

b) l'aggiornamento regolare delle raccolte di cui alla lettera a);

c) la ricerca di materiale non posseduto attraverso il prestito interbibliotecario nazionale e internazionale;

d) il funzionamento di una sezione per bambini e ragazzi con il compito di promuovere, in alleanza con le altre agenzie educative formali e non formali del territorio, il coinvolgimento e il protagonismo dei bambini e dei ragazzi ai processi culturali e sociali attraverso la lettura del materiale a stampa e l'uso del materiale audiovisivo;

e) la conservazione dei materiali tramite l'organizzazione di un servizio di digitalizzazione.

3. Inoltre, le biblioteche regionali:

a) rispettano gli obblighi previsti dalle norme nazionali attualmente vigenti sull'Archivio bibliografico abruzzese e sul connesso deposito legale;

b) assolvono tutte le funzioni previste dalle vigenti norme e dalle linee di indirizzo internazionali, nazionali e regionali sulle biblioteche pubbliche;

c) incrementano il loro patrimonio bibliografico specifico, così come si è evoluto e sedimentato nel corso del tempo;

d) favoriscono l'offerta di servizi integrati in rete (con emeroteche, pinacoteche e altre istituzioni culturali pubbliche e private, etc.);

e) sostengono il raggiungimento ed il miglioramento degli standard nazionali;

f) rendono disponibili, presso le loro sedi, l'utilizzo di connessioni protette per l'accesso alla rete internet, nel pieno rispetto della normativa in materia di privacy e sicurezza, nonché delle postazioni informatiche eventualmente necessarie per la navigazione, senza nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

4. Le biblioteche regionali, quali luoghi della cultura della Regione Abruzzo preposti alla più completa documentazione locale, perseguono:

a) la ricerca, l'acquisizione, la conservazione, la tutela e la messa a disposizione di manoscritti, documenti a stampa e qualsivoglia materiale di interesse locale;

b) l'accrescimento, la conservazione e la messa a disposizione

di fondi concernenti la cultura locale.

5. La regione puo' stipulare con i comuni interessati idonee convenzioni per la gestione di una o piu' biblioteche regionali.

Capo VIII

Imprese, associazioni culturali e volontariato culturale

Art. 46.

Volontariato culturale

1. In un'ottica di virtuosa sussidiarieta' orizzontale, la regione incentiva e promuove lo sviluppo del volontariato che persegue finalita' di carattere culturale, favorendone l'apporto complementare all'intervento pubblico e garantendo la sua funzione di supporto e non sostitutiva rispetto alle professionalita' riconosciute nei diversi ambiti di attivita'.

2. Al fine di perseguire le finalita' di cui al comma 1, la regione e gli enti locali possono stipulare convenzioni con le imprese e le associazioni culturali, iscritte nell'apposito registro regionale, fatto salvo il mantenimento in capo al personale degli istituti culturali dei compiti e delle funzioni gestionali e tecnico-professionali.

Art. 47.

Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura

1. Nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 42/2004, gli istituti e luoghi della cultura sono gestiti, adottando forme e sistemi di gestione adeguati alle caratteristiche dello specifico bene culturale, con particolare preferenza a forme di gestione integrata, in coerenza con i principi e gli strumenti specificati nella presente legge.

2. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 115 del decreto legislativo n. 42/2004, l'organizzazione degli istituti e luoghi della cultura puo' avvenire attraverso strumenti di gestione in forma diretta, o in forma indiretta.

Capo IX

Promozione della lettura

Art. 48.

Promozione del libro e della lettura

1. La regione, in armonia con la legge 13 febbraio 2020, n. 15 (Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura), riconosce il libro e la lettura quali strumenti fondamentali della crescita sociale e culturale della cittadinanza.

2. La regione provvede a realizzare e sostenere iniziative ed interventi finalizzati a promuovere la diffusione del libro e della lettura. In particolare:

a) promuove e sostiene iniziative rivolte a tutta la popolazione, con particolare riguardo alla prima infanzia, alle persone adolescenti e giovani;

b) promuove e sostiene iniziative per favorire l'accesso al libro e l'esercizio della lettura alle persone con difficolta' o disabilita' sensoriali o cognitive;

c) promuove e sostiene iniziative, anche tramite accordi interistituzionali, in contesti particolari quali gli istituti di pena, gli ospedali, gli istituti per persone anziane, i centri di accoglienza ed altri luoghi analoghi;

d) favorisce iniziative in contesti sociali e territoriali particolarmente disagiati;

e) incoraggia la diffusione del libro e della lettura anche nelle nuove forme di produzione e commercializzazione legate ai

supporti e alle tecnologie digitali;

f) promuove l'espressione della bibliodiversita', attraverso la diversificazione della produzione editoriale messa a disposizione dei lettori e delle lettrici dalle librerie e dalle imprese editoriali indipendenti abruzzesi;

g) promuove lo sviluppo delle librerie e ne favorisce la diffusione sul territorio abruzzese, valorizzandone la qualita' e l'eccellenza;

h) favorisce la collaborazione e l'integrazione tra i diversi soggetti della filiera del libro con particolare riferimento alle imprese editoriali e di distribuzione, alle librerie, alle biblioteche, alle scuole e ai soggetti organizzatori di eventi promozionali;

i) riconosce le biblioteche pubbliche come luoghi deputati alla diffusione della conoscenza e alla promozione del libro e della lettura.

3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2, la regione:

a) favorisce il sostegno, lo sviluppo e la realizzazione di progetti di promozione del libro e della lettura realizzati dagli enti locali, dalle scuole, dagli istituti e dalle associazioni culturali e dai soggetti coinvolti nella filiera del libro;

b) progetta e realizza iniziative e progetti propri di promozione del libro e della lettura, anche in collaborazione con enti locali, associazioni, fondazioni, imprese editoriali, librerie o altri soggetti che operano in ambito culturale;

c) favorisce la creazione di tavoli di progetto interistituzionali, aperti anche alle realta' associative e imprenditoriali private;

d) promuove, di concerto con altre realta' locali, l'attivazione di strumenti e progetti intersettoriali finalizzati alla promozione della lettura anche nell'ambito sanitario, dell'istruzione e della coesione sociale;

e) sostiene, organizza o partecipa direttamente a fiere, saloni, mostre mercato del libro in Italia e all'estero, festival letterari di interesse regionale e nazionale;

f) provvede a realizzare campagne di comunicazione, anche con il coinvolgimento delle testate giornalistiche, delle radio e delle televisioni locali;

g) concorre allo sviluppo di iniziative ed eventi volti alla diffusione della produzione libraria regionale e della promozione della lettura attraverso la rete dei servizi delle biblioteche di pubblica lettura e nelle scuole, anche attraverso l'organizzazione di incontri tra imprese editoriali, autori, autrici e operatori culturali;

h) cura e sostiene, anche in collaborazione con altri soggetti, la realizzazione di ricerche e indagini aventi ad oggetto le pratiche della lettura e della produzione editoriale;

i) redige, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con l'istituto culturale regionale, un proprio «Patto per la lettura», dedicato al coinvolgimento di tutti gli stakeholders interessati sul territorio regionale al tema della promozione della lettura.

Art. 49.

Imprese editoriali e librerie

1. La regione, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato:

a) sostiene, promuove e valorizza sul proprio territorio lo sviluppo della piccola imprenditoria editoriale indipendente e delle imprese che contribuiscono alla diffusione e alla promozione del libro, quale componente del patrimonio culturale e linguistico abruzzese, riconoscendo e sostenendo le forme associative delle stesse; a tal fine sostiene le piccole imprese editoriali per incrementarne la competitivita' e lo sviluppo a livello regionale, nazionale e internazionale, nonche' per incentivare la produzione, la diffusione e la commercializzazione delle opere editoriali abruzzesi;

b) sostiene le librerie indipendenti quali elementi del sistema

di produzione e diffusione del libro e della lettura.

2. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) **impresa editoriale:** un soggetto iscritto nel registro delle imprese della Regione Abruzzo non appartenente ad un grande gruppo editoriale e la cui sede legale e produttiva sia ubicata in un comune dell'Abruzzo, che abbia come oggetto prevalente della propria attivita' la progettazione e la pubblicazione di libri, con una produzione annuale di almeno cinque titoli;

b) **libreria indipendente:** impresa commerciale non appartenente a grandi catene, che si occupa prevalentemente di vendere e promuovere libri.

Art. 50.

Strumenti di intervento a sostegno dell'editoria

1. Per sostenere adeguatamente l'editoria abruzzese sono previste le seguenti azioni volte ad assicurare:

a) l'individuazione degli attori con cui interfacciarsi attraverso la predisposizione di un catalogo degli editori;

b) la creazione di una normativa, che individui gli editori interessati all'inserimento in un catalogo comune, dando sostegno alle nuove imprese editoriali, con gli eventuali riferimenti alle librerie, e ad altre innovative imprese editoriali a piu' forte vocazione digitale;

c) il coinvolgimento dell'intero comparto, specie delle librerie indipendenti, al fine di definire interventi ed azioni volte alla diffusione e alla commercializzazione dei prodotti editoriali abruzzesi;

d) l'incentivazione della nascita di forme associative o di reti di collaborazione tra gli editori;

e) il sostegno ad attivita' volte a promuovere la commercializzazione e la diffusione della produzione editoriale anche attraverso l'utilizzo dei canali di vendita on-line;

f) il sostegno alla realizzazione e alla diffusione di prodotti editoriali in formato digitale;

g) il sostegno alla partecipazione ad azioni fieristiche di maggior rilievo;

h) il sostegno ad interventi diretti o indiretti volti a favorire lo sviluppo, la commercializzazione e la distribuzione delle opere;

i) la predisposizione di forum/indagini e dibattiti al fine di favorire la nascita di una rete per la condivisione di obiettivi comuni.

2. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 49, a favore delle imprese editoriali abruzzesi, la regione:

a) incentiva la diffusione capillare delle opere delle imprese editoriali abruzzesi, al fine di promuoverne la visibilita' e la vendita anche in collaborazione con librerie, imprese culturali, enti locali, biblioteche, scuole, istituzioni, associazioni, associazioni no profit, fondazioni, societa' cooperative, associazioni di imprese editoriali o librerie;

b) sostiene la progettazione e il consolidamento di appuntamenti fieristici ricorrenti nel territorio, dedicati alla produzione editoriale della piccola editoria regionale, anche attraverso l'organizzazione di incontri fra imprese editoriali, autori e autrici, librerie e operatori culturali;

c) favorisce la distribuzione al di fuori del territorio regionale delle opere edite in Abruzzo, la traduzione in lingua straniera di testi pubblicati dalle imprese editoriali abruzzesi e la partecipazione delle stesse a manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale;

d) sostiene, attraverso l'erogazione di contributi, le attivita' svolte direttamente dalle imprese editoriali abruzzesi per la realizzazione e la diffusione dei prodotti editoriali;

e) promuove accordi, convenzioni ed altre intese tra soggetti pubblici e privati per il sostegno di iniziative qualificate ad individuare nuove sedi o canali alternativi di promozione e commercializzazione diretta di opere edite in Abruzzo.

3. La regione puo' altresì, erogare contributi a sostegno delle attività di librerie indipendenti, incentivandone e favorendone lo sviluppo anche in ambiti territoriali svantaggiati.

4. La regione promuove, altresì, il riconoscimento della qualifica di libreria di qualità o d'eccellenza.

5. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 49, a favore delle imprese editoriali abruzzesi e delle librerie, la regione:

a) sostiene progetti volti a promuovere e valorizzare il sistema delle librerie e delle imprese editoriali abruzzesi, incrementandone la competitività e la produzione, anche attraverso agevolazioni fiscali;

b) favorisce attività formative al fine di favorire l'aggiornamento e la crescita professionale degli operatori del settore;

c) sostiene l'erogazione di contributi per la ristrutturazione aziendale e l'ammodernamento tecnologico;

d) sostiene l'avvio dell'attività di librerie e delle imprese editoriali indipendenti.

6. Gli interventi regionali di cui al presente articolo sono disposti nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

7. La giunta regionale istituisce, con proprio provvedimento, un tavolo tematico, quale sede di consultazione e confronto, composto da imprese editoriali, librerie, associazioni, fondazioni e operatori culturali della filiera del libro e della lettura.

8. Per l'attuazione degli interventi previsti a sostegno delle iniziative a favore delle imprese editoriali e delle librerie, la giunta regionale istituisce con proprio provvedimento un comitato tecnico con funzioni consultive, in cui trovano rappresentanza le associazioni regionali di categoria per l'editoria e per le librerie.

Capo X

Salvaguardia, tutela e valorizzazione della produzione editoriale e del patrimonio librario e documentale

Art. 51.

Archivio della produzione editoriale regionale

1. La regione, in applicazione della legge n. 106/2004 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/2006, istituisce l'Archivio della produzione editoriale regionale composto dalle raccolte di deposito legale, attive presso gli istituti indicati nel decreto ministeriale 28 dicembre 2007.

2. La regione adempie agli obblighi previsti dalla normativa statale anche mediante accordi con gli istituti depositari individuati nel territorio e promuove la valorizzazione dell'Archivio regionale della produzione editoriale quale memoria della storia e cultura del proprio territorio.

Art. 52.

Archivio storico regionale

1. Al fine di assicurare la salvaguardia del patrimonio archivistico della regione, viene istituito l'Archivio storico regionale in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 42/2004.

2. I criteri di funzionamento dell'archivio di cui al comma 1 sono definiti con apposita deliberazione della giunta regionale.

Art. 53.

Rete documentaria regionale

1. La regione favorisce la realizzazione di un sistema

documentario regionale che deve garantire il diritto di tutti i cittadini ad usufruire, indipendentemente da qualsiasi condizione o impedimento, di un servizio di informazione e documentazione efficiente e adeguato.

2. La rete documentaria regionale e' costituita dai seguenti soggetti pubblici e privati presenti sul territorio regionale:

- a) le biblioteche;
- b) gli archivi;
- c) i musei;
- d) i centri di documentazione pubblici e privati;
- e) gli istituti documentari.

3. La rete documentaria regionale favorisce l'integrazione tra:

- a) le risorse dei soggetti interessati;
- b) la cooperazione tra reti e sistemi locali del territorio regionale;
- c) il coordinamento delle attivita' di acquisizione, conservazione e pubblica fruizione dei beni librari e documentari.

Capo XI

Attivita' culturali e di spettacolo

Art. 54.

Disposizioni generali

1. La regione promuove le attivita' e le iniziative rivolte a formare e diffondere espressioni della ricerca, conoscenza, cultura e arte, finalizzate, in particolare, a:

- a) sostenere la creativita' nelle sue varie forme;
- b) diffondere la conoscenza e la promozione dell'arte e dell'architettura, con particolare attenzione all'espressione delle arti contemporanee;
- c) creare e potenziare servizi di informazione e documentazione che favoriscano il libero accesso alla conoscenza e alla cultura;
- d) favorire la promozione dell'immagine dell'Abruzzo anche tramite strumenti informativi, progetti di forte innovazione tecnologica, strategie di marketing culturale e attivita' di formazione;
- e) promuovere la rievocazione delle tradizioni e del costume abruzzese e la valorizzazione della storia, dell'identita' della regione, con particolare attenzione alle ricorrenze e ai personaggi illustri;
- f) favorire la conoscenza e la promozione delle opere degli artisti abruzzesi;
- g) assicurare il sostegno alle iniziative editoriali;
- h) supportare l'organizzazione di mostre, convegni, seminari, attivita' informative e didattiche, festival multidisciplinari, eventi di tecnologie applicate ai beni culturali, itinerari di visita dei siti celebri e dei luoghi dell'arte, della storia, della letteratura;
- i) assicurare il sostegno delle attivita' di sviluppo della pubblica lettura svolto dalle biblioteche;
- j) incentivare la collaborazione con centri e associazioni culturali.

Art. 55.

Ambiti di interventi

1. La regione promuove, valorizza e sostiene le attivita' culturali di cui al presente capo, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE, articolate secondo i seguenti ambiti di attivita', anche in forma integrata e interdisciplinare:

- a) spettacolo dal vivo;
- b) cinema, audiovisivo e multimedialita';
- c) arti plastiche e visive;
- d) attivita' di promozione culturale;

- e) attivita' di promozione educativa;
- f) patrimonio linguistico e culturale dell'Abruzzo.

2. La regione promuove la diffusione e il radicamento delle attivita' culturali e di spettacolo in Abruzzo intervenendo a sostegno della realizzazione, trasformazione e ammodernamento di strutture destinate ad attivita' culturali e di spettacolo.

3. La finalita' di cui al comma 2 e' perseguita favorendo:

- a) lo sviluppo dei circuiti regionali, intesi come organici sistemi di distribuzione delle attivita';
- b) la diffusione delle residenze artistiche, intese come progetti strutturati e condivisi, prioritariamente rivolti alle persone giovani, fra soggetti dotati di adeguate strutture e competenze e artisti e artiste in residenza, funzionali alla loro maturazione e crescita professionale, nonche' allo sviluppo, all'innovazione ed al rinnovamento della creazione contemporanea.

4. Il Programma triennale dei beni e delle attivita' culturali di cui all'art. 8 contiene specifiche linee di indirizzo in materia di promozione delle attivita' di cui al presente capo, con particolare attenzione a:

- a) i processi di trasformazione ed innovazione in atto nella cultura e nella societa' contemporanea;
- b) l'interdisciplinarieta', favorendo una visione complessiva e di sistema;
- c) la prospettiva di costante crescita professionale ed artistica dei soggetti operatori del settore.

Art. 56.

Spettacoli dal vivo

1. Ai fini della presente legge, per spettacoli dal vivo si intendono le attivita', prioritariamente di carattere professionale e d'impresa, concernenti la danza, la musica, il teatro, lo spettacolo di strada ed il circo contemporaneo, anche a carattere interdisciplinare, rivolte al pubblico di ogni eta' e stato sociale, con particolare riguardo alle giovani generazioni.

2. La regione valorizza e sostiene le attivita' di spettacolo dal vivo, anche favorendo lo sviluppo delle iniziative produttive, distributive, di promozione e ricerca, con particolare riferimento a:

- a) la conservazione, lo studio e la valorizzazione del patrimonio storico e del repertorio dello spettacolo dal vivo;
- b) la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione nell'ambito della produzione contemporanea;
- c) lo sviluppo di percorsi di formazione professionale volti alla crescita delle capacita' artistiche, tecniche, organizzative specificamente dedicate al settore;
- d) la diffusione delle attivita' attraverso la circuitazione sul territorio regionale;
- e) la realizzazione di progetti e iniziative di promozione della creativita' giovanile, anche attraverso lo strumento delle residenze artistiche;
- f) la realizzazione di progetti che valorizzano il ruolo dello spettacolo dal vivo quale fattore di inclusione sociale e di creazione di comunita', con particolare riferimento agli interventi rivolti alla diffusione del benessere socio-culturale;
- g) la promozione e la conoscenza della produzione abruzzese in Italia ed all'estero, favorendo anche la mobilita' internazionale degli artisti e delle opere.

3. In ambito musicale, sono anche valorizzate, sostenute e promosse le attivita' di musica popolare tradizionale svolte a carattere amatoriale dalle associazioni legalmente costituite e configurate come complessi bandistici o societa' filarmoniche, gruppi folcloristici, gruppi vocali e societa' corali.

4. La giunta regionale istituisce, con propria deliberazione, un tavolo tematico, quale sede di consultazione e confronto, composto dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale operanti nell'ambito dello spettacolo dal vivo.

Art. 57.

Promozione delle attivita' d'ambito teatrale
svolte da soggetti extra FUS

1. La regione, in attuazione della legge regionale 22 agosto 2022, n. 25 (Norme per il sostegno e la promozione delle attivita' d'ambito teatrale svolte da soggetti extra FUS), valorizza, promuove e sostiene le attivita' teatrali, svolte, altresì, dai soggetti che non beneficiano dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), come una componente fondamentale della cultura, un fattore di sviluppo economico e sociale, un'espressione importante dell'identita' dei territori nonché uno strumento di formazione e incontro.

Art. 58.

Attivita' artistiche in strada, circo e spettacolo viaggiante

1. La regione riconosce un ruolo di valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra le persone, di confronto di esperienze, di affermazione di nuovi talenti, di servizio culturale e di aggregazione per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica alle seguenti attivita':

a) l'arte di strada, intesa come qualsiasi forma d'arte che utilizza spazi pubblici od aperti al pubblico e che è caratterizzata da indipendenza, estemporaneità, assenza di ogni forma di contrattualizzazione e retribuzione e che accetta come unica eventuale forma di contributo quello spontaneo e liberale del pubblico;

b) l'attivita' circense, intesa come quella svolta da un'impresa che, sotto il tendone di cui ha la disponibilita', in una o piste, oppure all'interno di strutture stabili, presenta al pubblico uno spettacolo di esibizioni appartenenti al repertorio circense tradizionale;

c) l'attivita' di spettacolo viaggiante, intesa come attivita' spettacolari, intrattenimenti e attrazioni definiti per tipologia dalla normativa statale in materia, allestite da un'impresa mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto od al chiuso, od in parchi di divertimento.

2. Le attivita' di espressione artistica in strada di cui al comma 1, lettera a), vengono svolte dagli artisti e dalle artiste, limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione, nel rispetto:

a) delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale;

b) della normale circolazione stradale e pedonale;

c) del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi e delle proprietà private;

d) del mantenimento della pulizia e del decoro del suolo, delle infrastrutture e degli arredi presenti.

3. Le attivita' di cui al comma 1, lettera a), si devono svolgere:

a) senza alcuna forma di pubblicita';

b) senza alcuna attivita' di esercizio di commercio ambulante;

c) senza alcuna richiesta di pagamento di biglietti essendo l'eventuale offerta, da parte del pubblico, libera;

d) osservando, durante lo svolgimento delle singole espressioni artistiche, comportamenti di prudenza e di perizia.

4. I comuni devono tenere conto dei principi enunciati nel presente articolo, con particolare riferimento al comma 1, e favoriscono l'insediamento di aree dedicate allo spettacolo viaggiante, anche attraverso la semplificazione delle procedure amministrative, l'integrazione delle attivita' con il tessuto sociale e urbano e la loro accessibilita' da parte della cittadinanza.

5. Le attivita' di cui al presente articolo devono essere svolte in conformita' al graduale superamento della presenza degli animali in attivita' circensi e di spettacoli viaggianti, previsto ai sensi della legge 22 novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia).

Art. 59.

Sedi di attivita' culturale e di spettacolo

1. La regione promuove e sostiene interventi concernenti spazi, edifici e locali destinati allo svolgimento di attivita' di spettacolo, al fine di contribuire al loro sviluppo e alla loro diffusione sul territorio, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, mediante:

a) l'assegnazione di contributi in conto capitale a favore di progetti volti alla realizzazione, al recupero, alla trasformazione e all'ammodernamento di spazi aperti al pubblico accesso nei limiti delle vigenti norme di sicurezza in materia di locali di pubblico spettacolo, che sono destinati in via esclusiva o prevalente alle attivita' di cui al presente capo, nei limiti delle somme stanziare in bilancio;

b) l'attivazione, con il supporto della Fi.R.A. SpA, di strumenti di agevolazione finanziaria a favore di soggetti pubblici e privati finalizzato alla realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione, ammodernamento e diversificazione produttiva di sedi per attivita' culturali e dello spettacolo.

2. Possono essere ammesse ai benefici previsti al comma 1, lettera a), le amministrazioni pubbliche, come definite all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ed i soggetti senza fini di lucro che hanno la disponibilita' del patrimonio pubblico.

Art. 60.

Creativita' contemporanea

1. Nell'ambito della creativita' contemporanea, la regione persegue i seguenti obiettivi:

a) diffondere la cultura e la conoscenza delle arti plastiche e visive nel succedersi dei movimenti, delle tendenze nel variare dei linguaggi e delle forme espressive;

b) promuovere e sostenere la ricerca, i talenti e le eccellenze nel campo dell'arte contemporanea e dell'architettura, della fotografia, del design e della moda;

c) valorizzare la diffusione dell'arte pubblica quale specifica modalita' di presentazione e fruizione dell'arte all'interno del tessuto urbano e sociale dei centri abitati;

d) incentivare la creativita' giovanile, l'innovazione espressiva, la contaminazione dei linguaggi, la mobilita' e le residenze degli artisti e delle artiste.

2. Per il conseguimento degli obiettivi definiti dal comma 1, la regione individua, con apposito provvedimento della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, le seguenti linee di intervento:

a) il sostegno alle attivita' espositive;

b) il sostegno alla valorizzazione e alla conoscenza del patrimonio fotografico e della produzione fotografica contemporanea in Abruzzo, quale specifico linguaggio della creazione artistica;

c) il sostegno al sistema dell'arte contemporanea in Abruzzo, anche mediante la messa in rete dei principali attori del comparto e lo sviluppo di centri di produzione artistica, per programmare le proposte, rafforzare i legami sul territorio, incrementare i flussi di pubblico;

d) il sostegno a progetti e iniziative di promozione della creativita' giovanile, dell'innovazione espressiva, della contaminazione dei linguaggi, della residenzialita' degli artisti e delle artiste;

e) la realizzazione di progetti che valorizzano il ruolo delle arti plastiche e visive quale fattore di inclusione sociale e di creazione di comunita', con particolare riferimento agli interventi rivolti alla diffusione del benessere socio-culturale;

f) la promozione e la conoscenza della produzione abruzzese in

Italia e all'estero, favorendo la mobilita' internazionale degli artisti e delle opere.

Art. 61.

Attivita' di promozione culturale

1. Nell'ambito della promozione culturale, la regione persegue i seguenti obiettivi:

a) diffondere la cultura negli aspetti di interesse generale e di dibattito nella societa' civile, con particolare riferimento ad aree culturali quali le letterature, la storia, le scienze umane e sociali, la divulgazione scientifica, il dialogo fra le culture e le religioni;

b) divulgare e riscoprire gli aspetti della storia, della cultura e della tradizione regionale, in particolare di quelli che hanno costituito momenti storicamente importanti per la comunita' abruzzese, oppure per quella nazionale e internazionale;

c) promuovere la cultura della memoria, della cittadinanza attiva, della convivenza civile e i valori della Costituzione.

2. Per il conseguimento degli obiettivi definiti dal comma 1, la regione individua, con apposito provvedimento della giunta regionale, le seguenti linee di intervento:

a) la promozione delle attivita' convegnistiche e seminariali e di divulgazione scientifica e culturale, degli studi e delle ricerche, anche in raccordo e cooperazione col sistema universitario e il sistema scolastico regionale;

b) il sostegno delle rievocazioni storiche, intese come riproposizione ai contemporanei di un evento realmente accaduto nel passato, delle manifestazioni tradizionali legate a consuetudini locali consolidate, che preservano il patrimonio storico locale e valorizzano anche in chiave aggregativa e turistica alcune localita' suggestive ed evocative dal punto di vista storico;

c) il sostegno ai carnevali di riconosciuto valore storico e culturale, volti a preservare e promuovere il valore della comunita', la memoria ed il patrimonio storico locale ed a valorizzare il territorio e le tradizioni anche in chiave turistica, aggregativa e di inclusione sociale, rivolgendosi al pubblico di ogni eta' e stato sociale.

3. La regione valorizza e sostiene i progetti relativi alle rievocazioni e ai carnevali di cui al comma 2, lettere b) e c), anche favorendo lo sviluppo di attivita' di studio e ricerca, di carattere formativo, di confronto e diffusione delle iniziative.

Art. 62.

Attivita' di valorizzazione del patrimonio fotografico

1. La regione promuove la costituzione, il riconoscimento delle attivita' dedicate alla fotografia, quale patrimonio storico e linguaggio artistico, strumento di memoria e di comprensione della contemporaneita'.

2. Ai fini di cui al comma 1 la regione sostiene la valorizzazione del patrimonio fotografico conservato nel territorio regionale, anche mediante il riconoscimento del ruolo delle istituzioni e realta' associative che promuovono la conoscenza della cultura fotografica.

3. In particolare possono essere previsti interventi per:

a) la diffusione della cultura fotografica, promuovendone lo studio del linguaggio e l'apprendimento delle tecniche;

b) la valorizzazione della fotografia quale bene artistico, delle relative collezioni museali e degli itinerari tematici, nonche' delle attivita' di catalogazione e di documentazione;

c) l'organizzazione di mostre ed eventi espositivi, con particolare attenzione alle collezioni presenti nel territorio regionale.

Art. 63.

Patrimonio linguistico e culturale dell'Abruzzo

1. Al fine di riconoscere e valorizzare le identità culturali e le tradizioni storiche delle comunità residenti nel proprio territorio, la regione, in attuazione della legge regionale 21 dicembre 2021, n. 26 (Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese), salvaguarda e promuove i dialetti d'Abruzzo nelle loro espressioni orali e letterarie, popolari e colte, quali parte integrante del patrimonio culturale, antropologico e storico regionale, da trasmettere alle future generazioni.

Capo XII

Disposizioni in materia di cinema
e audiovisivo - Film Commission Abruzzo

Art. 64.

Promozione del cinema e dell'audiovisivo

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, la regione riconosce, sostiene, valorizza e promuove le attività cinematografiche, audiovisive e multimediali, intese come forme di libera manifestazione del pensiero e di espressione artistica in grado di contribuire alla valorizzazione e allo sviluppo culturale, economico e sociale del territorio.

2. Nell'ambito delle attribuzioni normative ed amministrative di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo) e successive modifiche, il presente capo disciplina il concorso della Regione Abruzzo:

- a) alla promozione ed alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive;
- b) alla valorizzazione delle sale ed arene cinematografiche;
- c) allo sviluppo dell'industria cinematografica e audiovisiva, per la promozione culturale, economica e sociale del territorio;
- d) all'allocazione delle funzioni amministrative in materia di cinema ed audiovisivo.

3. I contributi finanziari concessi a sostegno delle attività di cui al presente capo sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE, nonché secondo le pertinenti discipline europee applicabili.

Art. 65.

Obiettivi

1. In attuazione dei principi di cui all'art. 64, la regione, in relazione alle esigenze dei cittadini, al mercato e allo sviluppo del territorio, promuove:

- a) lo sviluppo delle attività:
 - 1) cinematografiche e audiovisive;
 - 2) di produzione, post-produzione, distribuzione, promozione ed esercizio;
- b) lo sviluppo, anche in ambito nazionale e internazionale, dell'imprenditoria del settore;
- c) l'occupazione nel settore, la formazione e qualificazione professionale, nonché l'integrazione tra formazione e lavoro;
- d) la presenza diffusa delle attività di esercizio cinematografico sul territorio, garantendone la presenza anche nei centri storici, nelle zone periferiche, nelle zone classificate montane, nonché nei comuni minori ed in quelli particolarmente svantaggiati;
- e) la realizzazione, la programmazione, la circuitazione di opere cinematografiche di qualità, di particolare interesse culturale e sociale, di opere prime o seconde e di film difficili, nonché di opere di interesse regionale;
- f) la realizzazione di progetti di promozione del cinema e dell'audiovisivo proposti da:

- 1) associazioni culturali riconosciute;
- 2) fondazioni;
- 3) istituzioni;
- 4) enti del terzo settore che operano nel settore del cinema, dell'audiovisivo e dell'editoria;
- 5) cineteche o mediateche;
- 6) organismi imprenditoriali e associativi;
- g) la realizzazione di iniziative dirette a:
 - 1) attrarre nel territorio regionale produzioni cinematografiche e audiovisive, nazionali ed estere;
 - 2) favorire la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio paesaggistico, culturale, ambientale, enogastronomico e sociale del territorio regionale;
 - 3) promuovere il cineturismo, con lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività turistiche in relazione all'attività cinematografica e audiovisiva legata al territorio regionale;
- h) la formazione, la qualificazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale degli addetti al sistema cinematografico e audiovisivo regionale, con particolare riguardo allo sviluppo delle nuove tecnologie ed al ricambio generazionale nei mestieri tradizionali del settore;
- i) la ricerca, la raccolta, la catalogazione, la conservazione, la digitalizzazione, la valorizzazione e la fruizione, anche telematica, della produzione e documentazione cinematografica e audiovisiva realizzata o conservata nel territorio regionale;
- j) la diffusione di film e media literacy presso le giovani generazioni, in coordinamento con gli istituti scolastici del territorio, l'ufficio scolastico regionale, al fine di favorire processi di alfabetizzazione del linguaggio cinematografico e audiovisivo e la conoscenza della storia del cinema;
- k) l'impiego di tecnologie innovative per la produzione, post-produzione e fruizione di opere cinematografiche e audiovisive;
- l) la valorizzazione delle sale cinematografiche e d'essai dichiarate di particolare interesse culturale;
- m) l'utilizzo multidisciplinare delle sale cinematografiche per nuove finalità di sviluppo e integrazione sociale e culturale territoriale;
- n) lo sviluppo e l'impiego, nell'ambito delle riprese cinematografiche, dei teatri di prosa;
- o) il restauro e la digitalizzazione di opere cinematografiche e audiovisive su pellicola o su altri supporti non digitali, dichiarate di interesse culturale, ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, o, comunque, ritenute di particolare rilevanza culturale per il territorio regionale, in quanto idonee a valorizzarne il patrimonio artistico, storico ed identitario;
- p) la promozione degli autori e della produzione cinematografica e audiovisiva abruzzese;
- q) la diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva, anche attraverso i festival, le rassegne ed altre manifestazioni analoghe;
- r) la realizzazione di interventi coordinati e multisettoriali, al fine di rendere effettive e virtuose sinergie con le politiche regionali di sostegno alle imprese, alla cultura, all'istruzione ed alla formazione;
- s) lo sviluppo e la diffusione di progetti e di attività cinematografiche e audiovisive attraverso collaborazioni con lo Stato, le altre regioni, l'Unione europea, le università ed il sistema economico produttivo e finanziario.

Art. 66.

Funzioni della regione

1. Nell'ambito delle attività di cui al presente capo, la regione esercita le seguenti funzioni:
 - a) partecipa alla definizione e attuazione dei programmi nazionali ed europei;
 - b) prevede specifiche azioni all'interno del documento programmatico triennale e del piano annuale di cui all'art. 71;

c) promuove interventi diretti al perseguimento degli obiettivi descritti all'art. 65, anche in collaborazione con gli enti di cui all'art. 67, le società strumentali regionali, gli enti pubblici statali, regionali o locali e gli altri enti privati partecipati;

d) istituisce e/o gestisce, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, anche per il tramite delle mediateche e delle cineteche, servizi non commerciali dedicati alla conservazione, catalogazione, digitalizzazione e diffusione del patrimonio filmico e audiovisivo di interesse regionale.

Art. 67.

Funzioni dei comuni

1. Nel rispetto degli indirizzi programmatici regionali, i comuni abruzzesi:

a) provvedono all'istituzione ed alla gestione di servizi culturali e scientifici comunali dedicati al settore del cinema e dell'audiovisivo, per i quali adottano i relativi piani di intervento;

b) promuovono la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione, esposizione, documentazione e divulgazione, di interesse comunale, nel campo del patrimonio culturale cinematografico e audiovisivo;

c) acquisiscono dati statistici ed informativi relativamente a:

- 1) i servizi culturali operanti nel settore dell'audiovisivo;
- 2) le strutture;
- 3) l'utenza;

d) concorrono, nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci e nel rispetto degli indirizzi programmatici regionali, alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi previsti nel presente capo, con particolare riferimento alla promozione ed alla diffusione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo di interesse locale tra i giovani e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 68.

Fondazione Abruzzo Film Commission

1. La regione, in attuazione dell'art. 4, commi 3 e 4 della legge n. 220/2016 e del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 25 gennaio 2018, favorisce la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico, culturale e linguistico dell'industria cinematografica e audiovisiva attraverso l'istituzione, il riconoscimento e la partecipazione alla «Fondazione Abruzzo Film Commission».

2. La «Fondazione Abruzzo Film Commission» è una fondazione promossa e sostenuta dalla Regione Abruzzo. Vi possono aderire, con il ruolo anche, eventualmente, di soci fondatori:

- a) le province;
- b) i comuni capoluogo;
- c) i comuni a vocazione turistica;
- d) gli altri enti locali;
- e) le camere di commercio, industria e artigianato.

3. Ai sensi del comma 1, la «Fondazione Abruzzo Film Commission»:

a) persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo;

b) ha la finalità statutaria di assicurare, su tutto il territorio regionale, il supporto e l'assistenza:

1) alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali;

2) alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo, a titolo gratuito.

4. Per il perseguimento delle citate finalità, la «Fondazione Abruzzo Film Commission» svolge le seguenti particolari attività:

a) sostegno allo sviluppo dell'industria cinematografica ed audiovisiva nel territorio della Regione Abruzzo;

b) promozione di strutture operative (cineporti) sul territorio regionale per attrarre e sostenere le produzioni di opere cinematografiche e audiovisive;

c) assistenza amministrativa e logistica alle imprese audiovisive che intendono operare sul territorio regionale;

d) sostegno alla realizzazione sul territorio regionale di iniziative cinematografiche ed audiovisive;

e) sostegno alla formazione artistica e tecnica degli operatori residenti e/o aventi sede legale sul territorio della Regione Abruzzo;

f) sostegno alle iniziative di potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché di alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini, in raccordo con i Ministeri competenti;

g) promozione di attività dirette a rafforzare l'attrattività territoriale per lo sviluppo di iniziative e attività nel campo del cinema e dell'audiovisivo;

h) collaborazione con la Regione Abruzzo nell'ambito:

1) delle iniziative promosse al fine di concorrere alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive;

2) delle iniziative di valorizzazione e promozione del patrimonio artistico cinematografico e audiovisivo, attraverso progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione, anche a fini educativi e culturali, del patrimonio filmico e audiovisivo, anche tramite mediateche e cineteche;

i) assistenza alla Regione Abruzzo nell'ambito delle iniziative promosse da tali enti al fine di sostenere l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva, anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato;

j) promozione del territorio regionale e valorizzazione dell'identità culturale e linguistica attraverso il cinema e l'audiovisivo;

k) realizzazione di operazioni mirate di marketing e strategie di comunicazione e di promozione riguardanti tutto il territorio regionale come set cinematografico;

l) promozione delle attività di coordinamento con le altre Film Commission italiane e straniere, anche per favorire coproduzioni internazionali incentivando quelle minoritarie;

m) partecipazione a festival di cinema e a manifestazioni specializzate nazionali ed internazionali e valorizzazione delle diversità culturali espresse dal territorio;

n) realizzazione di database informativi su location per le riprese, sui servizi, sui regolamenti, sui referenti locali, con inserimento in rete dei dati e pubblicazione di guide alla produzione;

o) assistenza e consulenza alle società di produzione per la ricerca e la selezione di possibili location, nonché collaborazione con le amministrazioni comunali e con le competenti soprintendenze per la definizione di tutti gli aspetti correlati all'utilizzo del suolo e del patrimonio storico, architettonico, archeologico e paesistico, con attenzione alla preservazione e al ripristino dello stato dei luoghi, ai fini delle produzioni cinematografiche e audiovisive;

p) instaurazione, con le associazioni di categoria dei tecnici, dell'ospitalità e dei trasporti, forme di collaborazione atte ad agevolare l'attività delle società di produzione;

q) realizzazione di iniziative di formazione per operatori locali al fine di migliorare i servizi sul territorio;

r) collaborazione ed assistenza alla Regione Abruzzo nello svolgimento delle funzioni previste all'art. 66;

s) sostenere la produzione e la circuitazione di opere cinematografiche e audiovisive, realizzate nella regione, che promuovono e diffondono l'immagine e la conoscenza dell'Abruzzo, concedendo contributi e agevolazioni attraverso l'istituzione di un fondo specifico: Film Fund.

5. La partecipazione della regione alla «Fondazione Abruzzo Film

Commission» e' subordinata al fatto che siano definite le modalita' di partecipazione dei soci ordinari, a garanzia dei fini pubblici perseguiti dalla fondazione e con esplicita esclusione di soggetti che siano o pervengano in situazione di conflitto di interesse con gli scopi della «Fondazione Abruzzo Film Commission».

6. Al fine di garantire l'unitarieta' dell'intervento regionale ed il coordinamento delle attivita' di cui al comma 4 con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, la «Fondazione Abruzzo Film Commission» puo' prevedere l'istituzione di sedi decentrate presso i capoluoghi di provincia del territorio regionale, provvedendo, d'intesa con le province interessate, all'utilizzo delle strutture e dei servizi culturali istituiti dalle medesime.

7. Al fine di promuovere e favorire lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo nel territorio regionale, la regione partecipa, nel rispetto delle modalita' previste dal codice civile alla «Fondazione Abruzzo Film Commission».

8. La partecipazione della regione alla «Fondazione Abruzzo Film Commission» e' subordinata alla condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della stessa, oltre a richiamare espressamente le finalita' di cui al comma 3, prevedano espressamente:

a) la promozione del settore cinematografico in sintonia con i bisogni e le istanze di sviluppo culturale, sociale ed economico dell'Abruzzo;

b) la creazione di una vasta ed eterogenea cultura cinematografica ed audiovisiva;

c) la promozione della ricerca nel settore cinematografico ed audiovisivo;

d) l'incentivazione, anche mediante la realizzazione di eventi specifici, di nuove forme artistiche che accedono con difficolta' alla distribuzione;

e) l'obbligo della «Fondazione Abruzzo Film Commission» a conseguire il riconoscimento della personalita' giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto).

9. Il presidente della giunta regionale, ovvero l'assessore regionale competente in materia di cultura da lui delegato, provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della regione alla «Fondazione Abruzzo Film Commission» ed all'esercizio dei diritti inerenti la partecipazione medesima.

10. Il presidente della giunta regionale provvede, altresì, alla nomina dei rappresentanti della regione negli organi della «Fondazione Abruzzo Film Commission».

Art. 69.

Tipologie di interventi

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi indicati dall'art. 65, la regione, anche avvalendosi della collaborazione degli enti indicati all'art. 67 e di societa' strumentali regionali, interviene, anche sulla base degli indirizzi stabiliti dal Programma triennale dei beni e delle attivita' culturali, mediante:

a) interventi promossi od attuati direttamente dalla Regione Abruzzo;

b) concessione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni, anche fiscali, sussidi e benefici economici o altre utilita', anche in forma di garanzie finanziarie, tramite il ricorso a procedure di evidenza pubblica e nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

2. Alla realizzazione degli obiettivi indicati all'art. 65, relativi al sostegno all'esercizio cinematografico, concorrono anche i benefici di cui all'art. 72.

3. Nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica adottate per la concessione dei benefici di cui all'art. 64, comma 2, lettera a), rivolti alla produzione di opere cinematografiche o audiovisive, la regione riconosce prioritaria nel sostegno alla produzione di:

a) opere di interesse regionale;

- b) opere per i ragazzi;
- c) opere prime e seconde;
- d) film difficili;
- e) film di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi multimediali e interattivi, inclusi i cross mediali e i multiplatforma;
- f) documentari;
- g) film o audiovisivi di rilevante utilita' sociale;
- h) film o audiovisivi a basso impatto ambientale;
- i) film o audiovisivi fruibili anche da disabili sensoriali attraverso la sottotitolatura o la sovrascrittura ed altre forme di fruibilita' offerte dalla tecnologia;
- j) film di animazione;
- k) opere cinematografiche o audiovisive prodotte da imprese indipendenti;
- l) opere cinematografiche o audiovisive di produzione internazionale;
- m) opere cinematografiche o audiovisive prodotte in teatri di posa siti sul territorio regionale;
- n) opere cinematografiche o audiovisive prime e seconde della casa di produzione.

Titolo III

INCENTIVI, CONTRIBUTI ED AUTORIZZAZIONI

Capo I

Strumenti di finanziamento del sistema culturale regionale

Art. 70.

Le previsioni sul sistema culturale regionale contenute nel documento di economia e finanza regionale

1. La giunta regionale, nell'approvare il documento programmatico di economia e finanza regionale, introduce specifiche previsioni in materia di beni ed attivita' culturali, per il triennio di validita' del predetto documento.

2. In particolare, il documento programmatico di economia e finanza regionale deve prevedere:

- a) gli obiettivi da perseguire nell'ambito del triennio di riferimento;
- b) i criteri e le modalita' per la verifica del perseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a);
- c) i criteri per l'individuazione, nell'ambito del piano annuale di cui all'art. 71, delle iniziative sostenute, promosse o attuate direttamente dalla Regione Abruzzo in materia di beni ed attivita' culturali;
- d) la descrizione del quadro finanziario pluriennale e la ripartizione dei finanziamenti per obiettivi e tipologie di intervento;
- e) gli indirizzi in merito ai criteri e alle modalita' di concessione ed erogazione dei contributi o delle altre misure di sostegno.

Art. 71.

Piano annuale degli interventi in materia di beni e attivita' culturali

1. In conformita' al documento programmatico di economia e finanza regionale e sulla base delle disponibilita' di bilancio e del programma triennale di cui all'art. 8, la giunta regionale approva un apposito provvedimento, entro il mese di giugno di ogni anno, avente ad oggetto il piano annuale degli interventi a favore del sistema culturale regionale, con il quale sono definiti:

- a) gli interventi sostenuti, promossi o attuati direttamente

dalla Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 69;

- b) le tipologie di beneficiari;
- c) le priorit  ed i tempi di realizzazione;
- d) le modalit  ed i criteri di concessione e riparto, erogazione e rendicontazione delle misure di sostegno, concesse in forma automatica o selettiva;
- e) le risorse strumentali e finanziarie necessarie.

2. In particolare, il piano annuale dispone il finanziamento con fondi regionali, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, per la realizzazione delle seguenti attivit :

- a) avvio di nuovi servizi e allestimenti, potenziamento e gestione delle strutture e delle infrastrutture tecnologiche anche per la cooperazione e la gestione associata degli istituti culturali;
- b) costruzione, acquisizione, ristrutturazione e restauro di edifici adibiti o da adibire a sedi di istituti culturali e le attivit  ad essi connesse;
- c) valorizzazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici;
- d) creazione e adeguamento di spazi e luoghi destinati ad attivit  culturali e di spettacolo;
- e) costituzione e scambio di banche dati e di altri supporti informativi condivisi;
- f) progetti e attivit  di valorizzazione di beni, raccolte e istituti culturali di particolare rilevanza ai fini dello sviluppo dell'organizzazione museale, di quella bibliotecaria e di quella archivistica dell'Abruzzo;
- g) interventi per l'incremento, la tutela, la catalogazione, la conservazione ed il restauro del patrimonio culturale e delle raccolte degli archivi, delle biblioteche, dei musei, delle cineteche e degli altri istituti culturali;
- h) attivit  di formazione specialistica e aggiornamento degli operatori nel campo culturale;
- i) attivit  di promozione attraverso iniziative espositive, didattiche e divulgative del patrimonio culturale;
- j) attivit  di promozione di spettacoli dal vivo;
- k) attivit  di sostegno alla cinematografia ed agli audiovisivi.

3. Ove necessario, il Piano annuale degli interventi e' aggiornato sulla base degli stanziamenti annuali effettivamente resi disponibili dopo l'approvazione della legge di bilancio.

Art. 72.

Procedure di erogazione delle misure di sostegno

1. Nella determinazione delle misure di sostegno di cui alla presente legge, si tiene conto dei seguenti elementi:

- a) la spesa ritenuta ammissibile;
- b) altre forme dirette e indirette di sostegno economico concesse da altri enti pubblici o privati;
- c) l'eventuale impegno finanziario del soggetto richiedente.

2. Costituisce titolo di preferenza la compartecipazione alla spesa da parte di altri soggetti pubblici o privati.

3. In caso di concessione di contributi o altre agevolazioni per investimenti, il documento programmatico di economia e finanza regionale definisce i criteri per la fissazione di specifici vincoli di inalienabilit  e di destinazione d'uso dei beni oggetto dell'intervento, nonch  le conseguenze, di revoca totale o parziale del beneficio concesso, derivanti dalla violazione dei medesimi vincoli, tenendo in considerazione:

- a) l'entit  del contributo concesso, anche in relazione ai costi complessivi dell'intervento;
- b) la natura pubblica o privata del soggetto beneficiario;
- c) le specificit  dell'intervento.

4. I vincoli previsti dal presente articolo non possono comunque risultare inferiori a dieci anni per gli interventi edilizi ed a tre anni per l'acquisto di attrezzature o di altri beni mobili.

5. Le misure di sostegno finanziario ai beni e alle attivit  culturali previste dalla presente legge sono adottate da ognuno dei

soggetti competenti rispettivamente individuati, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE nonché delle pertinenti discipline europee applicabili.

Art. 73.

Criteri per l'attuazione degli interventi di investimento

1. Gli interventi di cui all'art. 72 sono attuati sulla base dei seguenti criteri:

- a) funzionalità degli interventi allo sviluppo delle politiche regionali nei diversi settori di cui alla presente legge;
- b) qualità della progettazione, efficienza ed efficacia delle azioni di realizzazione dei progetti;
- c) sostenibilità gestionale dei risultati degli interventi, al fine di assicurarne la pubblica utilità tramite la fruizione;
- d) adeguatezza organizzativa e professionale degli strumenti gestionali;
- e) valorizzazione delle relazioni tra beni culturali e contesti territoriali;
- f) progettualità integrata dei diversi soggetti istituzionali titolari di competenze in materia;
- g) cooperazione fra soggetti pubblici e privati;
- h) capacità di seguire una sostenibilità economica nella progettazione, anche attraverso investimenti propri.

Art. 74.

Modalità per l'attuazione degli interventi di investimento

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, la regione provvede mediante:

- a) convenzioni;
- b) bandi e procedure di evidenza pubblica;
- c) accordi e protocolli;
- d) partecipazione a programmi e progetti interregionali, macroregionali, comunitari e internazionali.

2. Le forme di contribuzione e di agevolazione finanziaria per i beneficiari della presente legge possono consistere in:

- a) contributi in conto capitale;
- b) contributi in conto corrente;
- c) finanziamento agevolato tramite fondo di rotazione.

Capo II

Modalità del sostegno finanziario regionale

Art. 75.

Imprese culturali e creative

1. La regione riconosce il valore economico, sociale e civile delle imprese culturali e creative.

2. Ai fini della presente legge, si intendono per imprese culturali e creative tutte le imprese che producono beni e servizi nell'ambito delle arti dello spettacolo, delle arti visive, del patrimonio culturale, dell'audiovisivo, dei nuovi media, della musica e dell'editoria.

3. Per la finalità di cui al comma 1, la regione promuove:

- a) la nascita e lo sviluppo di imprese operanti nel settore culturale;
- b) il sostegno all'imprenditoria giovanile nel settore culturale;
- c) l'internazionalizzazione e l'innovazione del prodotto culturale, la promozione delle produzioni e la distribuzione delle produzioni sul territorio regionale e la partecipazione dei soggetti operanti nel settore a programmi cofinanziati dall'Unione europea;
- d) la collaborazione tra il sistema dell'istruzione e della

formazione ed il sistema produttivo, finalizzata allo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e delle competenze professionali degli operatori.

Art. 76.

Promozione delle professionalita' culturali

1. La regione promuove professionalita' e competenze applicate alla valorizzazione, conservazione e fruizione del patrimonio culturale e alla produzione culturale, assicurando continuita', copertura territoriale e gradazione dei livelli di approfondimento.

2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, la regione promuove:

a) le professionalita' dei servizi culturali, delle arti performative e dei servizi al turismo;

b) le professionalita' degli addetti alla cura, gestione e comunicazione del patrimonio culturale, compreso quello di produzione contemporanea;

c) la collaborazione, anche mediante specifici accordi, con universita', enti di ricerca, organismi di formazione e associazioni professionali presenti nella Regione Abruzzo.

3. La regione sostiene la continuita' delle professioni dell'artigianato legate a materiali, tecniche e prodotti della tradizione, come rilevante eredita' culturale da sviluppare anche nelle possibili applicazioni contemporanee.

Art. 77.

Celebrazioni

1. La regione individua, nel programma triennale di cui all'art. 8, commemorazioni di eventi e personalita' che hanno segnato, in modo rilevante, la storia dell'Abruzzo elevandone il prestigio e l'immagine a livello regionale, nazionale e internazionale.

2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, la giunta regionale provvede a costituire e determinare la composizione di un'apposita commissione tecnico-scientifica per la valutazione delle proposte celebrative.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Capo I

Disposizioni di rinvio, modificative, valutative e transitorie

Art. 78.

Disposizioni di carattere organizzativo

1. Presso il dipartimento competente in materia di cultura e' istituita una struttura avente la competenza di:

a) coordinare l'intero sistema bibliotecario regionale;

b) coordinare i sistemi museali territoriali;

c) curare i rapporti con l'Abruzzo Film Commission;

d) supportare l'Istituto regionale per i beni culturali nell'espletamento delle sue attivita'.

Capo II

Disposizioni abrogative

Art. 79.

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le disposizioni normative contenute

nell'allegato A alla presente legge.

2. Le disposizioni abrogate dal presente articolo restano applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.

3. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell'allegato A alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il Codice civile.

Capo III

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 80.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 37, si provvede nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale alla missione 05 (Cultura), programmi 01, 02 e 03, titoli 1 e 2.

2. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere cofinanziati con altre risorse regionali e statali, allocate e trasferite per finalita' coerenti con gli obiettivi della presente legge.

3. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge e' consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

4. La giunta regionale ed il dipartimento regionale competente in materia di cultura adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni della presente legge.

Art. 81.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 86/2 del 21 marzo 2023, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: Sospiri